

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

211ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1960

Presidenza del Presidente MERZAGORA,

indi del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Congedi	Pag. 10383	FORTUNATI	Pag. 10393
Disegni di legge:		MINTO	10401
Annunzio di presentazione	10383	VALMARANA	10393
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	10392	Interpellanze:	
Richiesta del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 826	10383	Annunzio	10423
« Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali » (146) (Discussione):		Svolgimento:	
PRESIDENTE	10393	PRESIDENTE	10391
CONTI	10416	LUSSU	10384, 10390
		MEDICI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	10389
		ZOLI	10391
		Interrogazioni:	
		Annunzio	10424

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

RUSSO, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Battaglia per giorni 5, Januzzi per giorni 4, Papalia per giorni 15, Tartufoli per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa:

dei senatori Nencioni, Franza, Ferretti e Crollanza:

« Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei Comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine » (909).

Comunico altresì che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Rinnovo della concessione di un contributo annuo al *Collège d'Europe* con sede in Bruges » (910).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di richiesta del parere della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 826

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, sul disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la città di Cavarzere » (826-*Urgenza*), di iniziativa dei senatori Scocimarro ed altri, già deferito all'esame dell'apposita Commissione speciale, ho richiesto il parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Svolgimento di interpellanza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Lussu al Ministro della pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

RUSSO, Segretario:

« Sui motivi che hanno determinato la decisione del trasferimento del dottor Alberto Guarino dalla Direzione della Biblioteca universitaria e della Soprintendenza bibliografica di Cagliari. Il trasferimento ha impedito che tale funzionario distinto portasse a termine una attività decennale, a giudizio universale degli ambienti della cultura spesa in modo encomiabile, per il potenziamento delle biblioteche universitarie e lo sviluppo delle biblioteche in Sardegna.

« Il trasferimento, per detto funzionario, avrebbe dovuto costituire il coronamento della sua opera, premio alla intelligenza e capacità, mentre la improvvisa decisione del Ministro e la rapidità con cui è stato imposto

suonano ispirate a ben altri motivi che non alla esigenza del servizio. L'interpellante chiede al Ministro di avere schiarimenti su questi motivi, sì che illuminino la sua condotta che, stando ai fatti, pare purtroppo abbia voluto inserirsi in un certo costume introdottosi ormai in vari settori dell'Amministrazione dello Stato » (203).

P R E S I D E N T E . Il senatore Lussu ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

L U S S U . Onorevoli colleghi, questa mia interpellanza la potrei chiamare interpellanza delle biblioteche degli enti locali, cioè delle biblioteche popolari.

Il problema delle biblioteche universitarie, ed in modo particolare della Soprintendenza bibliografia, ha in Sardegna tale importanza, e io l'avrei certamente spersonalizzato in questa interpellanza e trattato solo come problema obiettivo in sè, alla cui soluzione è legata, non in modo indifferente, la cultura, e, grandemente, la cultura popolare isolana. L'ho dovuto personalizzare perchè il provvedimento ministeriale per cui ho ritenuto di intervenire in sede parlamentare non solo è stato dannoso alla cultura in genere e alla cultura popolare in particolare nell'Isola, ma anche ha rivestito l'aspetto di una ingiustizia e di una pesante discriminazione di carattere politico a danno di un giovane funzionario dello Stato, distintissimo, al quale sono convinto che tutti i sardi, che hanno a cuore la cultura popolare, debbono gratitudine per quanto egli ha fatto in 10 anni di attività dedicata alla Sardegna.

Tuttavia, per quanto un'ingiustizia sia difficile a sopportare in uno Stato che si richiama alla democrazia e al diritto, l'importanza fondamentale permanente è sempre quella delle biblioteche popolari come tali, così come sono e debbono essere, e non delle persone, dei funzionari che se ne occupano, purchè siano capaci.

Io sono un vecchio autonomista, credo tra i più vecchi autonomisti d'Italia, e modestamente il mio nome è legato all'autonomia regionale che con l'avvento della Repubblica italiana il popolo sardo si è conquistata. So-

no pertanto un difensore dell'autonomia della Sardegna e del suo Statuto speciale e sono certo, malgrado le difficoltà che conosco, che il popolo sardo ha in sè quelle capacità per farsi esso stesso, nell'ambito delle leggi costituzionali dello Stato e della Regione, primo attore della sua rinascita politica, economica, sociale e culturale.

Sono quindi un geloso difensore dell'istituto autonomistico, delle sue competenze e dei suoi diritti. Ma l'unità dei principi e lo indirizzo generale dello Stato sono un elemento indispensabile, io penso; perciò, nonostante che, per l'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, le biblioteche degli enti locali, le biblioteche popolari, siano di competenza legislativa primaria della Regione, penso che le due biblioteche universitarie di Cagliari e di Sassari debbano ancora per parecchio tempo costituire la base prima, la guida, il centro propulsore delle biblioteche popolari e del loro necessario sviluppo. Poiché noi, come del resto altri Paesi, manchiamo di esperti capaci e preparati, bibliotecari professionisti, che sono la vita delle biblioteche universitarie per quanto lo Stato dedichi ad esse finora, in attesa dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della scuola, una misera parte del suo misero bilancio.

Io sostengo che se la biblioteca universitaria non si mette al centro, così come in una famiglia la madre per i suoi figli, non si possono avere biblioteche popolari efficienti ed utili. Tutte le regioni d'Italia, e la Sardegna in modo particolare, sono in uno stato di grande inferiorità nel campo delle biblioteche degli enti locali di fronte alle realizzazioni ammirevoli — per non citare che fra le Nazioni del mondo occidentale — che si hanno in Inghilterra e negli Stati Uniti di America, per esempio, per ragioni storiche e sociali certamente. In quei Paesi, le biblioteche popolari si sono create indipendenti dalle biblioteche universitarie, persino dalle grandi biblioteche storiche, e si sono moltiplicate, organizzate, potenziate, coordinate tra di loro ed infine consorziate, diventando così centri di vita culturale intensissima. E gli enti locali ed i privati dedicano ad esse

cospicui contributi, come ad un servizio generale di interesse pubblico.

Da noi, in Italia, mancano persino i presupposti di un'organizzazione simile, se si eccettua il limitato tentativo della Federazione delle biblioteche popolari. Il popolo non legge, si dice, da noi. Ma che cosa si fa perchè il popolo possa essere portato alla lettura, all'interesse culturale? Io non so se il Ministro abbia avuto la possibilità nella sua lunga esperienza di insegnante attivo e di attivo Ministro di seguire in modo particolare questo nostro problema. Ma io ho l'impressione, nella mia limitata esperienza, che bisognerebbe ricominciare da capo e rifare tutto.

Abbiamo noi, non solo in Sardegna ma in tutte le regioni d'Italia, un effettivo servizio di biblioteche? E a che servono, per esempio, in Sardegna, le svariate centinaia — mi pare che siano circa 500 — di piccoli depositi di materiale librario affastellato alla rinfusa, vero cimitero di libri che, se venduti, si comprerebbero a chili? A niente. E a non più hanno servito fino ad ora i bibliobus che, se non si modificano, a mio parere, è preferibile siano soppressi, per il peso finanziario che comportano. Da noi la biblioteca popolare è ben lungi dall'essere un servizio pubblico come gli ospedali, i sanatori, lo spettacolo, lo sport, il turismo. La Regione Sarda ha una legge dell'allora Presidente della Giunta regionale, il nostro collega Crespellani, che concede contributi a quei Comuni che assicurino il funzionamento per le loro biblioteche anche con necessari propri stanziamenti. Ora i Comuni, carichi di debiti come sono, non stanziavano niente e, quel che è peggio, non stanziavano niente neppure quelli che hanno un bilancio prospero. Manca il terreno preparato per la semina. E le due nostre biblioteche universitarie statali si sforzano, spesso a vuoto, con mezzi inadeguati e con funzionari numericamente insufficienti, di essere centri provinciali vitali di biblioteche popolari.

Dieci anni fa, come avviene per numerosi giovani universitari di varie facoltà che incominciano la loro carriera scientifica come ordinari alle cattedre delle Università di Cagliari o di Sassari e, rivelatisi insigni, sono

poi chiamati a Genova, a Bari, a Bologna, a Pisa, a Napoli, a Roma, un giovane bibliotecario venne destinato all'Università di Cagliari; il dottor Alberto Guarino che è l'oggetto di questa interpellanza. Dico subito, e l'onorevole Ministro lo sa, che egli è un socialista, del Partito socialista italiano.

Non credo, anzi mi rifiuto senz'altro di credere, che l'onorevole Ministro giudichi che un socialista non possa essere un buon bibliotecario, per quanto il provvedimento preso dall'onorevole Ministro, a giudizio universale, abbia voluto colpire non il bibliotecario, ma il socialista, tanto che quelli che si attribuiscono il merito del provvedimento politicamente se ne vantano.

Io sono disposto a credere che l'onorevole Ministro, prima di firmare il provvedimento, ignorasse persino che esistesse il dottor Guarino, in Sardegna, e, a maggior ragione, che fosse un ottimo bibliotecario e un socialista. Per l'alta stima che ho per l'onorevole Ministro, con il quale abbiamo seduto in questi banchi fin dalla prima legislatura repubblicana, in una collaborazione di avversari reciprocamente rispettosi, sono anche disposto a credere — aggiungo che lo credo — che il provvedimento da lui preso sia soggettivamente privo di quell'elemento che nel processo penale prende il nome di dolo specifico, e che quindi contenga in sé molti di quegli altri elementi per i quali, nel processo penale suddetto, possono essere invocate delle attenuanti. (*Si ride*). E poichè l'onorevole Medici non è un giurista, ma è certamente un buon cattolico militante, adopererei, nella fattispecie, il richiamo a quei peccati che stanno tra il veniale e il mortale, che non portano direttamente, in prima ed ultima istanza, all'inferno, ma al purgatorio, il che significa, per essere conseguenti, che ci si può liberare dal purgatorio e salire allo stato di eterna grazia, ma non prima che il peccato sia stato purgato. (*Si ride*).

Riallacciandomi al discorso che ho interrotto, con divagazioni che vogliono essere cortesie, dico subito che io — esponente politico della Sardegna e responsabile sardo del Partito socialista italiano — ho conosciuto il dottor Guarino in Sardegna parecchi anni dopo

la sua venuta e l'ho conosciuto come bibliotecario, non come socialista. Questo fatto probabilmente non fa molto onore ad un socialista militante, ma dovrebbe fare certamente onore, almeno per le note di qualifica nella carriera, ad un bibliotecario di Stato, in questo nostro periodo politico.

Dirò ancora che ho seguito l'attività varia del bibliotecario dell'Università e del sovrintendente bibliografico, nei suoi scritti, sulle riviste dell'Isola, di cui nessuna è socialista, in alcune conferenze, che ho perfino risposto più volte, come senatore di Cagliari, a sue richieste, riguardanti sempre le biblioteche, ignorando ancora che fosse socialista. L'ho scoperto come socialista soltanto un po' prima del Congresso del Partito socialista a Napoli, l'inverno scorso; e l'ho scoperto naturalmente come un giovane compagno socialista, ma anche come il sostenitore, con lealtà e dignità intellettuale, di quelle tesi che poi hanno trionfato a Napoli e che erano all'opposto di quelle che io sostenevo. Per cui — lo dico lealmente — avrei preferito egoisticamente e per il mio particolare che non fosse mai evaso, neppure nelle ore di libera uscita legittima, dalle sale, dai corridoi e dai sotterranei delle sue biblioteche, nei quali l'onorevole Ministro, che non pare estremamente entusiasta delle tesi di apertura del Partito socialista italiano, fatte proprie dal dottor Guarino, desidera ricondurlo e rinchiuderlo. Con ogni probabilità, lo stesso desiderio avrebbe avuto l'onorevole Fanfani, o l'onorevole Tambroni, per esempio, che della suddetta apertura pare debbano considerarsi i più alti esponenti, se fossero stati al posto dell'onorevole Medici nel Dicastero della pubblica istruzione; poichè la vocazione al potere della Democrazia cristiana come collettività e dei democristiani come singoli è tale da rendere insopportabile non il bastone tra le ruote, ma persino il granello di sabbia che disturbi lo ingranaggio del suo pesante meccanismo siderurgico di comando. Il Ministro non avverte naturalmente il granello di sabbia, ma alla base periferica questo è un tronco ficcato in un occhio.

Onorevole Ministro, vogliamo, per cortesia, vedere assieme l'attività svolta dal dottor

Guarino come direttore della biblioteca universitaria e come sovrintendente bibliografico? Vale a dire, vogliamo vedere assieme con dati di fatto se il dottor Guarino è stato, nei dieci anni del suo servizio permanente in Sardegna, un funzionario di eccezione, intelligente ed attivo, che ha dedicato tutto a questa sua opera, oppure se non lo è stato? Io ho un controllo dall'esterno, ma l'onorevole Ministro lo ha dall'interno; il suo quindi è infinitamente superiore al mio, se è obiettivo.

Di prima nomina è stato destinato alla biblioteca universitaria di Cagliari, nel 1949, e vi è stato un anno perchè dopo è stato trasferito a quella di Sassari, con l'incarico della direzione. A Sassari, sotto il suo impulso, la biblioteca è diventata un centro vivo di cultura, con la creazione di sale di lettura ed una intensa attività di conferenze, dibattiti e convegni, attirando le simpatie e le amicizie degli ambienti i più disparati, per l'obiettività e la democraticità del suo indirizzo.

Tre anni dopo, sotto la sua direzione, nel 1953, in occasione della settimana del libro (ed io ero presente), si ebbe una mostra bibliografica mai vista a Sassari. La inaugurò l'onorevole Segni, allora Ministro della pubblica istruzione, con una conferenza del dottor Guarino di un estremo interesse sui problemi delle biblioteche popolari e della diffusione del libro. Egli si occupò con impegno anche della bibliografia sarda, con una bibliografia di Grazia Deledda ed una sugli statuti sassaresi, che ha arricchito l'opera monumentale di un nostro collega per due legislature in questo Senato, l'onorevole Ciasca, per il quale abbiamo tutti in Sardegna un ricordo di riconoscenza. La biblioteca comunale di Sassari, che è stata sempre considerata pregevole per i volumi rari che ospita, era ridotta ad un mucchio di polvere; egli l'ha dissepolta e portata a nuova vita ed oggi, grazie a quel suo lavoro, sta ridiventando una istituzione degna. Al problema delle biblioteche degli enti locali della provincia, poche, squallide e deserte, ha dedicato scritti vari, conferenze, convegni, ponendo il problema all'attenzione di tutti.

Dopo quattro anni è stato trasferito a Cagliari con l'incarico della direzione della biblioteca universitaria e della soprintendenza bibliografica della Sardegna e vi è stato sino al provvedimento del Ministro, che ha formato oggetto di questa interpellanza. Il successo della sua attività è stato tale che non solo lo stesso Ministero, povero nel suo bilancio, ha aumentato gli assegni finanziari, ma alla biblioteca l'Università ha assegnato un contributo modesto, ma fisso, ad integrazione di quelli del Ministero, e hanno assegnato egualmente regolari contributi, la Regione, la Provincia e il Comune, il che costituisce per noi un fatto eccezionale mai riscontrato. Così ha potuto rifiorire il Gabinetto delle stampe dell'Università, con una decorosa sistemazione dei locali, con mostre di stampe, pitture, sculture, corsi vari, convegni, dibattiti e felicissime mostre del libro con le rarità dei documenti più importanti conservati alla biblioteca universitaria. La manifestazione della « settimana delle biblioteche » è stata largamente data anche alla televisione, richiamando, così, l'attenzione di tutti, anche dei Comuni più piccoli e distanti. Ed è alla sua iniziativa che si deve la creazione della Sezione popolare di cultura generale con sale di lettura, scuole, centro di un nuovo servizio di decentramento estensivo ai quartieri della città e ai comuni finitimi, con posti di prestito (finora una ventina), con depositi di libri rinnovabili mensilmente: un programma organico, e mi auguro che possa continuare ad essere attuato. Esso tendeva (spero tenda ancora) all'istituzione di nuove biblioteche comunali da coordinare tra di loro, anche consorziate alla fine e far capo alla biblioteca universitaria, a una biblioteca provinciale (in Sardegna ne abbiamo una sola, quella di Nuoro) che può svilupparsi e diventare regionale inserendosi, naturalmente, in un sistema nazionale. La televisione anche qui ha contribuito a popolarizzare il problema. Credo che questa sia stata tra le più importanti iniziative di tutte le regioni d'Italia.

La biblioteca universitaria si è maggiormente sistemata e arricchita con la catalogazione degli antichi fondi librari ed un nuo-

vo ufficio di informazioni bibliografiche, sempre richiesto e mai esistito fino ad ora, con un notevole numero di frequentatori, che non si sarebbe mai supposto.

Vincitore di una borsa di studio, è stato quattro mesi negli Stati Uniti d'America, e credo che questa esperienza abbia contribuito notevolmente a sviluppare in lui quell'attività per la soprintendenza delle biblioteche estremamente utile. Così, anche convegni bibliografici, tenuti zona per zona, sono stati del massimo interesse per i dibattiti sulle biblioteche comunali, con la presenza mai vista in precedenza di intellettuali, di maestri elementari, di amministratori comunali. E si sono inseriti i corsi di preparazione di dirigenti le biblioteche popolari, che non abbiamo mai avuto. Molti di questi corsi sono stati tenuti da lui, e tutti da lui controllati. All'arrivo di questo valoroso funzionario dello Stato, vi erano nell'Isola solo dieci biblioteche comunali (le conosco tutte) pressochè tutte non funzionanti o funzionanti in modo assolutamente inadeguato. Piano piano si sono andate riordinando. Altre venti sono sorte nei centri più importanti, sempre aiutate in attrezzature e contributi finanziari dal Ministero e dalla Regione. E venivano su formandosi, chè le biblioteche non spuntano in un giorno. Il piano di sviluppo regionale delle biblioteche popolari è del dottor Guarino. Egli si è battuto con tutto il suo entusiasmo, con grande impegno sempre, perchè questo piano fosse inserito nel piano generale di rinascita economica e sociale della Sardegna, che ormai è alla vigilia di entrare nel Consiglio regionale e al Parlamento per la sua definitiva strutturazione legislativa.

Debbo dare atto al Governo che, in questi cinque anni, il Ministero ha concesso alle biblioteche popolari della Sardegna circa 50 milioni, cifra notevole. Credo peraltro che, senza l'attività e lo stimolo del dottor Guarino, non si sarebbe potuto arrivare a tanto. Ho a Cagliari, nel mio studio, una raccolta di scritti e pubblicazioni del dottor Guarino, tutti su questo problema: se raccolti, potrebbero costituire notevole opera. Li ho raccolti non già alla vigilia di questa interpel-

lanza, ma durante questi lunghi anni, perchè ho sempre seguito questo problema che considero eccezionalmente importante per la Isola.

E mentre quest'opera di 10 anni cominciava a prendere seria consistenza e a dare i suoi primi frutti, quasi con un ordine del tipo di quelli che arrivano ai militari in tempo di guerra, il dottor Guarino è stato trasferito in sottordine alla biblioteca universitaria di Napoli. In verità, debbo dire che questo provvedimento ha suscitato lo stupore generale. La motivazione dice: « per esigenze del servizio ». Disservizio maggiore sarebbe stato difficile creare.

So bene che una razionale organizzazione richiede due attività distinte, pure in legame tra di loro, quella della biblioteca universitaria e quella della Soprintendenza bibliografica, di cui ciascuna si può chiamare la più importante, e so che l'operazione era progettata per il futuro. L'operazione invece è stata immediata, con l'aspetto formale e sostanziale di un provvedimento di carattere politico. Perchè Napoli, dove il Guarino aspirava ad andare nel futuro — egli è campano —, avrebbe dovuto rappresentare il coronamento finale della sua opera, non lo stroncamento.

Mi consenta, onorevole Ministro, di vedere per un attimo, assieme, i successori del professor Guarino alla biblioteca universitaria di Cagliari e alla Soprintendenza regionale bibliografica, perchè attraverso la successione prende maggior luce il provvedimento. Non si discute, io non discuto, il nuovo titolare della Soprintendenza che ci viene dalla Soprintendenza di Milano e non so neppure se egli sia contento di essere stato trasferito a Cagliari; me lo auguro di tutto cuore. Comunque, mi auguro un successo del suo lavoro che porti felicemente innanzi quanto il Guarino ha iniziato. Ma il successore alla biblioteca universitaria? È arrivato allo scalino ultimo per andare in pensione ed era alle dipendenze del dottor Guarino pur essendo entrato in carriera molti anni prima. Di più, nelle note di qualifica di tutti questi anni ha buono e mediocre. Prima di lui, credo nel ruolo del personale delle biblio-

teche statali vi siano almeno una cinquantina di funzionari. Non ha avuto mai incarichi direttivi. In compenso, il suo nome figura nell'elenco dell'O.V.R.A. pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 146 del 2 luglio 1945: provvedimenti disciplinari, allontanamento dalla Amministrazione e successivo suo reingresso. Non è mio compito entrare in ulteriori indagini. Per l'aiuto che questo Governo monocolore riceve dalle destre, il provvedimento può apparire opportuno ed anche utile, contribuisce ad assicurare maggiormente il sostegno, ma oso sperare che l'onorevole Ministro non se ne compiaccia, anzi sono convinto che non se ne compiaccia affatto e che forse gli è stato nascosto anche questo fatto e che pertanto lo ignorasse.

In conclusione, che cosa io, parlamentare sardo, chiedo? Se fossi Ministro della pubblica istruzione — ma questa benedetta apertura non pare che sia per questo inverno e se fosse anche in primavera io non ne trarrei certamente profitto —, se fossi al posto dell'onorevole Medici, pacificamente, senza complotti e concorrenze sleali, ma, così, per uno di quei tanti giochi parlamentari per cui, per esempio, l'onorevole Pella si trova a reggere il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana (e poi io mi guarderei bene dall'aspirarvi, perchè, dopo tutto, potrei suscitare anche il risentimento legittimo del caro collega onorevole Molè, essendo egli stato Ministro della pubblica istruzione ed io gli auguro di ridiventarlo) ... (*ilarità*), se io dunque fossi quel Ministro, io sardo, riporterei immediatamente il dottor Guarino a Cagliari, con gli stessi incarichi che aveva prima del provvedimento emanato. Sarei sicuro, così, di rendere un'eccezionale, benefico contributo allo sviluppo di queste umili biblioteche comunali che sono dei settori principali della nostra civiltà e della nostra cultura popolare.

Ma, non essendolo, mi limito a chiedere, onorevole Ministro, un giusto provvedimento riparatore che non offenda nessuno. Questo atto non può essere compiuto che su un piede comune di dignità: voglio dire rispettare gli interessi obiettivi di quel ramo del Dicastero della pubblica istruzione, che prende no-

me di Direzione generale delle accademie e delle biblioteche, ed i desideri giustificati del dottor Guarino.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, è molto difficile liberarsi dal complesso di colpa che il senatore Lussu sa suscitare anche nell'innocente con la sua oratoria scandita, martellante, un poco ossessiva, che sembra proprio proporsi lo scopo di turbare, di confondere e di dimostrare anche cose che — me lo consenta il senatore Lussu — io penso e spero siano senza fondamento.

In ogni modo, l'onorevole Lussu, nel suo discorso, ha svolto due tesi fondamentali: una riguarda l'ordinamento delle biblioteche in Italia, di quelle universitarie e popolari in particolare, affermando che esse, rispetto a Paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, lamentano molte deficienze. Io non voglio di certo negare che la realtà non sia sempre confortante; voglio riconoscere con lei, però, che il reddito medio nazionale dei Paesi che ella ha citato è certamente molto superiore a quello medio della popolazione italiana. E voglio, altresì, ricordare che, se, per quanto attiene alla dotazione di libri moderni, le nostre biblioteche possono certamente segnare sensibili deficienze, nel campo di tutta la documentazione del passato, però, le nostre biblioteche non sono certo seconde a nessuno. Vorrei ancora ricordare al senatore Lussu che vi sono molte biblioteche comunali che hanno operato in maniera stupenda nell'ultimo decennio e che egli fa torto agli sforzi compiuti durante questo decennio se non vuol riconoscere con me che molte amministrazioni comunali, gran parte delle quali, tra l'altro, sono proprio della sua parte, come ad esempio in Emilia, hanno potuto, con la leale, piena collaborazione del mio Ministero, raggiungere livelli di cultura e dotazioni che sono certamente ammirevoli. Se vi sono molti piccoli comuni, piccolissimi comuni, che talvolta non

sono neanche nelle condizioni di far fronte alle quotidiane necessità e, quindi, non possono affrontare i problemi della cultura, ciò evidentemente non dipende da una questione diciamo particolare o di amministrazione della Direzione generale alla quale ella si è riferito, ma da una situazione generale alla quale noi stiamo cercando di porre rimedio. Ed in quel piano della scuola, che il Partito socialista italiano, con profondo mio personale rincrescimento, non ha voluto onorare della sua adesione, sono contenute anche disposizioni con le quali si accrescono, in misura sensibile se non imponente, le dotazioni sia di quelle biblioteche universitarie che ella ha citato e sia, soprattutto, delle Soprintendenze bibliografiche che hanno attirato la sua attenzione. Se si vorrà discutere in maniera approfondita il problema delle biblioteche popolari, dei centri di lettura, dei servizi di prestito, io sarò altrettanto lieto quanto l'onorevole Lussu, e forse di più, per una responsabilità diretta che certamente mi richiama alla meditazione quotidiana di questi problemi mentre il senatore Lussu ha voluto elargirmi la sua prosa feconda e precisa solo in dipendenza di un caso, che io non voglio affatto eludere, e sul quale, se il signor Presidente me lo consente, vorrei essere esauriente, anche perchè, a parte le proposizioni tra il serio ed il faceto del mio esordio, vi è nell'accusa precisa del senatore Lussu un'affermazione, che io debbo fermamente respingere, e cioè che il provvedimento preso per il dottor Alberto Guarino sia stato un provvedimento ispirato a ragioni politiche e che sia stato improvviso e militaresco.

Non fu nè improvviso nè militaresco, come è documentato negli appunti che ho qui, preparatimi dai miei collaboratori, e che non ritengo necessario leggere dato che vorrei seguire nella mia risposta le argomentazioni del senatore Lussu: quel trasferimento è stato il frutto di un esame che è durato un paio di mesi e forse più. Il dottor Alberto Guarino, sulla cui personalità di funzionario le informazioni a me fornite dalla Direzione generale sono eccellenti, se non così superlative come quelle esposte dal senatore Lussu, ha espresso il desiderio di andare a Napoli

presso la biblioteca universitaria di quella città. Egli è nativo della cittadina di Maddaloni, che è non lontana dalla capitale della Campania. Egli, una volta destinato alla biblioteca universitaria di Napoli, ha anche chiesto ed ottenuto, a norma di un articolo particolare dello « Statuto » giuridico che ora non ricordo, di poter risiedere nella cittadina di Maddaloni. Così egli attualmente risiede a Maddaloni e presta servizio in una delle principali, forse nella principale biblioteca universitaria del nostro Paese.

D'altra parte, non risulta agli atti che il dottor Guarino abbia chiesto provvedimenti diversi. Io apprendo ora dal senatore Lussu che il dottor Guarino sarebbe lieto di tornare a Cagliari. Dagli atti in mio possesso questo assolutamente non risulta.

FRANZA. Restituendolo a Cagliari possiamo fargli un pessimo servizio!

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione.* Qui non si tratta di fargli un buono o cattivo servizio; si tratta di adempiere bene al nostro dovere. Ora, quando il senatore Lussu, con la sua autorità, afferma che noi abbiamo preso il provvedimento solo perchè quel bibliotecario appartiene al Partito socialista italiano, mi sembra che questa sia affermazione di tale gravità da dover essere assolutamente smentita, con appropriate dimostrazioni.

Innanzitutto, desidero assicurare il senatore Lussu che condivido pienamente la opinione che egli ha del successore alla Soprintendenza di Cagliari, persona che ha tutte le qualità per reggere in maniera eccellente quel delicato servizio. In secondo luogo, da un punto di vista generale, non posso non osservare, se il dottor Guarino è così valoroso com'ella ha affermato, con una perorazione certamente lusinghiera per questo giovane brillante funzionario, che egli, per le fortune della cultura popolare, può servire meglio la cultura italiana in una città di un milione e mezzo di abitanti, che, con il vicino contado, supera di gran lunga tutta la popolazione della Sardegna. Se fosse stato un motivo politico quello che ha mosso il Ministero della pubblica istruzione,

succubo di maneggi locali, non avrebbe forse il Ministro servito assai male il suo Partito, i suoi ideali, mettendo un così temibile avversario in una grande città?

Queste sono le argomentazioni che ho cercato di esporre, ripeto, per liberarmi un po' da quel complesso di colpa, che stava invadendomi tutto intero. In ogni modo, io sono sinceramente lieto di aver ascoltato l'orazione — mi consenta di chiamarla così — del senatore Lussu, anche perchè ho imparato molte cose che possono avere il loro peso e la loro importanza.

Farò tesoro dei suggerimenti impliciti che mi ha dato e spero che, con questo chiarimento, se non dichiararsi soddisfatto, vorrà apprezzare almeno la mia buona volontà. *(Applausi dal centro).*

PRESIDENTE. Il senatore Lussu ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUSSU. Prendo atto con una certa quale soddisfazione e, direi più propriamente, con un certo qual piacere, delle dichiarazioni con le quali l'onorevole Ministro ha voluto rispondere alla mia interpellanza. Debbo prendere atto con piacere delle cose che egli ha detto di estremamente lusinghiero per il funzionario di cui discutiamo. Ciò conferma che mi sono tenuto nei limiti di un apprezzamento oggettivamente scrupoloso e serio sul dottor Guarino.

Sulle biblioteche popolari, io potrei anche concordare con l'onorevole Ministro. Quanto egli ha detto per l'Italia lo posso anche far mio; su quanto egli ha detto per l'Emilia — ne sono, per quanto molto parzialmente, informato — concordo pienamente. E, naturalmente, concordo con quelle prospettive per l'attuazione futura, diciamo prossima, del piano decennale di sviluppo della scuola. Ma, poichè l'onorevole Ministro — nè me ne posso dolere, avendo io tratto per primo le armi polemiche — ha risposto polemicamente, non posso concordare sul giudizio che egli ha dato, sull'azione verso quel piano, del Gruppo del Partito socialista italiano al Senato.

Onorevole Ministro, ci trovavamo tutti qui presenti: lei, io e quasi al completo il

Senato. Il Gruppo del Partito socialista italiano ha sino all'ultimo, dopo aver raggiunto un accordo con i colleghi alla Commissione della pubblica istruzione sugli emendamenti, sostenuto l'accordo in quest'Aula: il Gruppo si è disimpegnato dall'accordo dopo che il relatore, a nome di tutti quelli del suo Gruppo, si è disimpegnato per primo dallo accordo preso. Noi abbiamo risposto alla violazione dell'accordo. Pertanto, onorevole Ministro, lei ha un solo modo per far trionfare alla Camera dei deputati le tesi unitariamente sostenute in Commissione al Senato...

ZOLI. Voi avete votato contro l'oggetto della legge: lasciamo da parte le polemiche nei miei confronti! Quello che è esatto è che, accordo o non accordo, la legge che avete votato è quella che era. Non discuto il pretesto che lei sta invocando; dico però che è un pretesto. Io sapevo da prima che avreste votato contro; non creda che io non sapessi da tempo che era venuto l'ordine, qualche giorno prima, di mutare atteggiamento!

LUSSU. Onorevole Zoli, non è arrivato al Gruppo del Partito socialista italiano nessun ordine. I colleghi senatori socialisti hanno di comune accordo discusso, e poi, liberamente discutendo, sono arrivati ad una conclusione, che è quella che si è avuta in Aula. (*Interruzione del senatore Zoli*). Se mi permette, io continuo a parlare; ma se ha da dire ancora qualcosa, io l'ascolto.

ZOLI. Ho avuto delle comunicazioni amichevoli e non posso valermene.

LUSSU. Queste confidenze le faccia in altra sede, perchè, se fa di queste dichiarazioni in Aula, è obbligato a dire circostanze, nomi e cognomi, altrimenti non le faccia. Non è corretto che si facciano, perchè sono insinuazioni. (*Commenti dal centro*).

ZOLI. Non sarebbe corretto se lo facessi.

LUSSU. Sarebbe allora infinitamente più corretto che lei tacesse per un riguardo dovuto a dei colleghi rispettabili.

ZOLI. La prego di non darmi di queste lezioni, perchè non so che cosa farmene.

LUSSU. Questo è un modo molto volgare di rispondere ad una mia richiesta. Io tengo un contegno corretto e parlamentare; lei non lo tiene. (*Commenti dal centro*). È d'obbligo tra di noi, specialmente quando si suscita una polemica, di rimanere nei limiti di correttezza del linguaggio parlamentare. Io questa correttezza l'ho sempre osservata.

ZOLI. Ed io ho il diritto di dire che, siccome lei pretende di darmi una lezione, la respingo. Questo non è scorretto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuso lo incidente. Continui senatore Lussu.

LUSSU. Lei, senatore Zoli, ha fatto delle insinuazioni che non doveva fare. Avendole fatte arrivi fino in fondo e dica quello che vuol dire.

Riprendendo il mio pensiero sul disegno di legge per il piano dello sviluppo decennale della scuola, siccome si discuterà tra poco alla Camera questo piano, lei, onorevole Ministro, ha il modo di far trionfare unitariamente alcune tesi, quello cioè di correggere la posizione finale del relatore in quest'Aula e di riportare il problema così come unitariamente era stato concordato qui in sede di Commissione. Evidentemente, se così farà, alla Camera dei deputati si creerà un'altra situazione conclusiva su questo disegno di legge tanto importante.

Ritornando all'oggetto dell'interpellanza, l'onorevole Ministro afferma di respingere l'accusa che gli avrei rivolto, cioè che il provvedimento è stato preso per ragioni politiche. Io non ho rivolto accuse, ho esposto dei fatti, ho esposto semplicemente dei fatti, i quali rimangono quelli che sono. Ho parlato molto chiaro ed anche lei ha parlato molto chiaro, ma i fatti rimangono. Io ho

affermato che il procedimento è stato improvvisato e l'onorevole Ministro ha detto che è durato qualche mese. È certo che è durato qualche mese, ma l'interessato, il dottor Guarino, probabilmente non ne sapeva niente ...

M E D I C I, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo sapeva, onorevole Lussu, perchè un funzionario è andato a Cagliari, oltre che in tante altre contrade, ed ha raccolto le opinioni e i desideri di coloro che avrebbero potuto andare alla biblioteca universitaria di Napoli.

L U S S U. Il dottor Guarino di questi procedimenti è stato informato all'ultima ora. Egli poi è andato a Napoli non perchè abbia chiesto di andare a Napoli, ma perchè doveva ubbidire al provvedimento ministeriale. Gli era stato offerto di andare a Gorizia, Messina o Catania, oppure in sottordine a Napoli. È chiaro che, obbligato a scegliere, ha scelto Napoli anche in sottordine perchè preferiva Napoli (come ho detto, è campano) alle altre località. L'onorevole Ministro ha detto che non risulta che il dottor Guarino desideri di essere rimandato in Sardegna. Questo non risulta neppure a me; ma ho detto: io, come rappresentante della Sardegna in Parlamento, per l'interesse che ha questo problema, se fossi al suo posto, prenderei il provvedimento di rimandarlo in Sardegna. Ma non so se egli lo desideri. Probabilmente, dopo il trasloco, preferisce altro. Ecco perchè ho detto che, non essendo Ministro e non potendo io prendere il provvedimento, mi sembrava giusto che questo provvedimento riparatorio fosse preso, dopo che l'onorevole Ministro avrà avuto occasione di controllare che cosa ne pensi il dottor Guarino.

Mi pare che la materia sia esaurita. Alla fine, mi è difficile dichiararmi soddisfatto. Mi dichiarerò soddisfatto, e lo farò noto all'onorevole Ministro, il giorno in cui saprò che, interpellato il dottor Guarino, un'altra soluzione (quella che sarà, oggi la ignoro) sarà presa nei suoi riguardi.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare ad integrazione della sovvenzione concessa per l'esercizio finanziario 1958-59 » (776);

« Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra » (789);

« Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra » (792);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed elilizie » (369), di iniziativa del senatore Menghi;

« Autorizzazione del rimborso al Fondo Massa del Corpo delle Guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1933, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1933, n. 749 » (721);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 » (166), di iniziativa dei senatori Moltisanti e Barbaro;

« Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli Istituti e scuole secondarie statali » (295-B), di iniziativa del senatore Bellisario;

« Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore » (685);

« Soppressione della scuola di ostetricia autonoma di Ferrara » (791);

« Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa » (810), di iniziativa dei deputati Roffi ed altri.

Discussione del disegno di legge: « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali » (146)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali ».

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Lei sa, onorevole Presidente, che questo disegno di legge ha subito un lungo e tormentato travaglio in quinta Commissione e che il testo presentato è un testo concordato.

Pochi minuti fa è stato distribuito il testo degli emendamenti; di questi ci interessano evidentemente quelli presentati dal Governo.

La vorremmo pregare di voler consentire che la mattinata di domani possa essere dedicata alla discussione, in Commissione, di questi emendamenti per vedere se e come, nei loro confronti, possa esser definita una ulteriore posizione, in modo di riprendere poi la discussione generale nel pomeriggio.

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, sono senz'altro convinto della necessità che i membri della Commissione esaminino attentamente gli emendamenti che sono stati presentati e pertanto non ho nulla in contrario ad aderire alla sua richiesta. Le faccio anzi presente che la 5ª Commissione è stata già convocata per domani mattina. Credo quindi che ella possa essere soddisfatto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Valmarana. Ne ha facoltà.

V A L M A R A N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, finanza locale, situazione ognor più grave dei bilanci degli Enti locali, necessità di provvedere a fornire adeguate entrate per le spese ognor crescenti: sono argomenti questi che ricorrono periodicamente, da parecchi anni, senza che si abbia il coraggio di proporre adeguate soluzioni.

E neppure il provvedimento, che è al nostro esame, ha la pretesa di risolvere questo problema così grave e così urgente. Giustamente si parla nel « titolo » di norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci « comunali e provinciali » e il « limitato » scopo è pienamente raggiunto, perchè, se non risana i bilanci, certamente li migliora e soprattutto attua un principio di giustizia distributiva, nella suddivisione di oneri fra gli Enti locali e lo Stato.

Non vi è dubbio come fra essi debba esistere e intensificarsi una continua collaborazione, pur nella diversità delle funzioni istituzionali e fondamentali. Bisogna evitare qualsiasi sovrapposizione di atti, ben chiaramente precisare le competenze, onde evitare incertezze nella applicazione delle norme in danno di quella chiarezza, che deve imprimersi nei singoli cittadini.

È necessario dare ad essi la nozione più precisa della natura di ciascun ente, cui, dopo aver contribuito a scegliere il « governo » quali elettori, obbediscono quali cittadini.

E venendo all'esame del provvedimento che ci è sottoposto, non posso non rivolgere

una parola di vivo plauso ai due esimi relatori, i quali del problema hanno compiuto un esame approfondito e diligente.

Esame facilitato ad essi dalla competenza specifica in materia e dalla lunga esperienza di amministrazione di Enti locali: il collega Cenini, quale sindaco di Chiari, il collega Oliva quale ex-presidente della Giunta provinciale di Vicenza. Competenti ed esperti ambedue ed ambedue strenui difensori degli interessi degli Enti locali (non dirò contro tutti) ma nei confronti di tutti: convinti come sono essi, e come del resto sono anch'io, che il loro buono e regolare funzionamento costituisca, non solo un interesse nazionale, ma anzi una inderogabile necessità. Se così non fosse anche lo Stato più perfettamente organizzato non potrebbe assicurare il benessere e il soddisfacimento dei bisogni più elementari dei cittadini.

Tornando al nostro specifico argomento, non vi è dubbio che i bilanci degli Enti locali stanno peggiorando progressivamente, di anno in anno, ed è necessario adeguare le entrate alle uscite, cercando però contemporaneamente di limitare le uscite e soprattutto spendere bene quello che si spende, applicando il criterio generale, che, trattandosi di denaro pubblico, esso deve essere speso non solo per l'utilità massima degli amministrati, ma anche nel modo che dia ad essi la massima soddisfazione, nel modo da loro desiderato, scegliendo fra le spese quelle che ne accontentano il maggior numero. Questo è il concetto « democratico » dell'uso del denaro pubblico. E spendere saggiamente significa anche non indulgere alle spese di prestigio o di lusso cui siamo purtroppo inclini, per cui spesso si può applicare (quello che succede anche ai privati più poveri) il detto: i denari in Italia sono pochi, però sono spesi male. E la megalomania dilagante impedisce di provvedere ai bisogni più essenziali.

Vorrei parlare delle tante « cose viste » nella lunga esperienza di parlamentare di « base » (qui la nota « corrente » democratica cristiana non c'entra). Parlamentare di base è quello, che non avendo incarichi specifici nella capitale, può curare di più il collegio

(ossia la base) e, con frequenti visite alle varie zone, rendersi conto direttamente dei bisogni e dei desideri degli elettori che rappresenta — abbiano votato o meno per lui — questo non interessa.

Nella mia lunga esperienza derivante dai continui contatti e incontri con gli amministratori comunali, ho acquisito una certa conoscenza dei problemi, che interessano soprattutto le piccole comunità rurali.

In Italia che è il Paese dove più abbondano i monumenti a personalità note e ignote, io proporrei di innalzarne uno al sindaco del paesello. Non perchè le funzioni dei sindaci dei comuni « maggiori » siano facili e agevoli a esercitarsi: le maggioranze raccogliatrici e composte di elementi e partiti politici disparati impongono giochi di equilibrio pericolosi e scarsamente dignitosi e che richiedono nel « capo » una certa agilità.

Ma certamente soltanto nei piccoli comuni il sindaco è in diretto e continuo contatto con i singoli amministrati. È come il capo responsabile di un'azienda che deve rispondere in proprio di qualsiasi inconveniente succeda ai propri associati. Di ogni guaio è responsabile: e a lui è rivolta qualsiasi più o meno fondata doglianza. Io sono testimone ed oculare ed auricolare della pazienza che il sindaco deve esercitare, e come la sua opera (oltre alle difficoltà di carattere economico, che la limitano e la paralizzano assai spesso) deve sottostare non solo al concetto di giustizia equitativa fra gli interessi e i desideri dei « paesani », ma osservare la più rigida proporzionalità di interventi e di opere pubbliche fra le varie frazioni e, ancor più, fra frazioni e capoluogo. Non voglio dilungarmi su questo argomento, ma devo, prima di chiuderlo, indirizzare non solo il mio modesto ma sentito elogio ai sindaci rurali d'Italia, ma anche l'espressione della gratitudine di quanti seguono pensosi ed attenti la situazione del nostro Paese. Fondamento sicuro del nostro regime sono i sindaci che esercitano il governo della pubblica cosa nelle più remote zone e dal loro comportamento, dalla loro attività per il pubblico bene, il regime stesso viene giudicato. Essi sono ne-

gli enti locali i rappresentanti umili e fedeli dello Stato.

E accanto ai sindaci e naturalmente agli assessori, che coadiuvano e completano e perfezionano e sorreggono e talvolta, in speciali situazioni, sostituiscono l'opera dei sindaci stessi, desidero ricordare i segretari comunali, una benemerita categoria la cui importanza nel buon andamento degli enti locali non è, a parer mio, abbastanza riconosciuta, valorizzata e, soprattutto, « monetizzata ».

Sono essi ad assicurare l'osservanza della legge negli atti e nelle delibere consiliari, essi ad assicurare il collegamento funzionale con gli uffici della Prefettura e con gli enti provinciali, essi a seguire con diligenza e competenza e tenacia le pratiche, nè facili, nè sollecite, riguardanti domande di contributi ai Ministeri per le varie opere pubbliche, aggiornati alle varie susseguentisi norme che i contributi stessi regolano e disciplinano.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue V A L M A R A N A) . Colgo l'occasione per segnalare agli onorevoli colleghi la necessità e l'urgenza che le condizioni economiche dei segretari comunali, specialmente quelle dei gradi inferiori, vengano notevolmente incrementate e migliorate. Si tratta di un atto di giustizia che è al tempo stesso rispondente all'interesse del Comune. La soverchia limitatezza ed esiguità dello stipendio, assolutamente inadeguato ai bisogni elementari di una sia pur modestissima famiglia, toglie, con le continue preoccupazioni di far quadrare le spese alle entrate, quella serenità indispensabile per poter dare tutta la propria opera, esclusivamente al proprio Comune.

E passo ad alcune osservazioni sulla politica dell'indebitamento degli Enti locali. E qui si affaccia il problema della delegabilità. Come è noto molti Comuni non possono contrarre nuovi mutui con la Cassa depositi e prestiti per mancanza di entrate delegabili.

In aggiunta alle considerazioni suesposte sulle norme generali da seguire nella spesa del pubblico denaro, mi sembra opportuno qualche breve rilievo sull'argomento dell'indebitamento più o meno grave e più o meno rapido degli Enti locali e sulle conseguenze favorevoli e contrarie di tale politica finan-

ziaria. Le inflazioni succedutesi dopo le due guerre mondiali, riducendo il valore della moneta in maniera così rilevante e a tutti nota, hanno praticamente annullato i debiti precedenti, per cui tutte le spese ed investimenti in opere pubbliche non gravano sui bilanci e restano a favore della comunità i vantaggi dagli investimenti stessi derivanti. Non è detto che deprezzamenti della moneta così sbalorditivi abbiano a verificarsi in avvenire, e noi ci auguriamo che la lira continui ad essere universalmente riconosciuta, come una moneta salda e stabile.

È però un fatto noto e notorio come in tutto il mondo il potere di acquisto del denaro (taluno dice dal tempo dei Fenici, che ne furono gli inventori) sta diminuendo. Una volta c'era l'oro che serviva di base e di confronto: ora ha perso la sua funzione e perdendo la sua funzione si è svilito (come ogni organo senza funzione). Noi facciamo ora spesso riferimento al dollaro e constatiamo con soddisfazione come il rapporto sia praticamente costante. Non è detto però che il dollaro sia fermo nel suo valore intrinseco. Anch'esso, sia pure leggermente, diminuisce ogni anno nel rapporto con i beni, soprattutto con il costo della vita,

Quindi i Comuni quando fanno un mutuo presumibilmente restituiscono meno di quanto hanno ricevuto.

A questa prima considerazione aggiungo come vi siano necessità di spese, così indilazionabili, che a qualunque costo devono essere affrontate e risolte nel minor tempo possibile. Sono le spese che chiamerò strumentali, ossia le spese che sono strumenti di un aumento di reddito per la popolazione, e che quindi danno la possibilità anche di maggiori entrate al Comune. In questa categoria vanno messe, ad esempio, le comunicazioni stradali (purchè razionali e necessarie) e, vorrei aggiungere, tutte le spese che portino alla specializzazione degli operai ed accrescono quindi in essi le possibilità di impiego e di guadagno. Spese necessarie e indilazionabili sono quelle che tendono a dare a tutti gli amministrati quel minimo di servizi (acqua, luce, strada ed altro) che costituiscono la base del vivere civile.

A questo proposito osservo che nei Comuni rurali queste spese non solo costituiscono un obbligo morale, civile e politico, ma sono un rimedio urgente ed una remora alla fuga dei rurali verso la città.

Come ho avuto occasione di dire recentemente al Senato, una delle ragioni che spingono i rurali ad abbandonare le campagne e trasferirsi in città è il desiderio di godere di quei vantaggi, di quelle utilità, senza le quali la vita non è più concepibile. E il portare i servizi a tutti gli abitanti dei Comuni rurali costituisce un aggravio notevole (anzi, da un punto di vista esclusivamente economico, assai grave). Pensate alle spese per la luce ed acqua potabile nelle piccole frazioni di montagna e collina e persino alle case isolate, con notevole distanza fra loro! Ma si tratta di un obbligo, di un dovere e il soddisfare ai doveri più pesanti costituisce per i Comuni la giustificazione della loro esistenza. Non i cittadini esistono e vivono in funzione dei Comuni, ma i Comuni in funzione e per l'utilità dei cittadini.

Detto questo (ossia che i debiti fatti, e per investimenti produttivi, e per adempiere ai propri compiti istituzionali e di carattere sociale e comunque riguardanti il benessere dei

propri amministrati, sono debiti, come dicevo, necessari e indispensabili) per i debiti di altra origine e per altri scopi si deve procedere con la massima cautela e prudenza e temperanza e moderazione.

La scelta fra le spese si impone per impedire un eccessivo e pericoloso indebitamento.

Per quanto le finanze pubbliche siano sostanzialmente diverse da quelle private (chè nel campo privato vi è maggior possibilità, entro certi limiti, di far quadrare le uscite alle entrate) non credo inutile un riferimento a certi concetti, che più specificatamente riguardano gli individui, ma cui si può fare riferimento anche per gli Enti pubblici. I debiti sono un lusso che solo « i signori » potrebbero concedersi e sono, d'altra parte, una triste necessità cui i poveri sono costretti per accrescere la loro miseria.

Le delegazioni sulle entrate future, che i Comuni rilasciano agli Enti mutuanti nel campo pubblico, corrispondono, in quello individuale, alle cessioni del quinto dello stipendio da parte dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali. In ambedue questi casi si diminuiscono le entrate future, si mangia « il grano in erba »: i dipendenti degli Enti pubblici per 5 o 10 anni, i Comuni e le Province per effetto dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per ben 35 anni!

Per me la durata di questi mutui è eccessiva: se fossero più brevi e quindi l'onere di ammortizzo annuale più elevato, gli amministratori sarebbero più prudenti nel farli, esaminando se l'utilità dell'opera da finanziare sia veramente notevole e necessaria.

Io considero gli acquisti a rate estremamente dannosi, anzi deleteri ai meno abbienti, in quanto danno la possibilità di spese, spesso voluttuarie, superiori alle disponibilità degli acquirenti. Sono spese voluttuarie in partenza e diventano gravose spese obbligatorie le lunghe rate di pagamento.

Ora i Comuni più poveri sono nella necessità di fare le spese contraendo debiti, mentre i Comuni i più ricchi possono sostenerle con le loro entrate o, per lo meno, sopportare più agevolmente il peso delle rate di ammortamento.

E per di più cosa resterà fra una trentina di anni dei vari lavori e costruzioni (fabbricati, pavimentazioni, tubazioni di acquedotti, linee elettriche, ecc.)? Quale utilità residua ricaveranno i cittadini di allora dalle opere, il cui onere ratealmente saranno ancora costretti a pagare?

Come chi fa la cessione del quinto confida nell'aumento dello stipendio, così i Comuni confidano nell'aumento delle entrate: e confidiamo che entrambe le speranze si avverino. E termino sull'argomento con un'ultima considerazione: gli Enti locali devono poter fare tutti i loro mutui con la Cassa depositi e prestiti, provvedendo in modo idoneo alle garanzie dei rimborsi.

La Cassa depositi e prestiti ha mezzi sufficienti; qualora non li avesse, sarebbe necessario incrementare la sottoscrizione dei « buoni postali » tramutandoli « al portatore » con interesse pari a quello bancario con lo stesso vincolo di durata. La tanto deprecata eccessiva liquidità attuale toglie qualunque preoccupazione, che l'incremento dei « buoni postali » possa danneggiare il regolare buon andamento del settore bancario.

Avremo così il vantaggio che soprattutto le Casse di risparmio, non dovendo più finanziare Comuni e Province, potranno devolvere i loro « mezzi » all'economia privatistica.

Gli enti locali, coi bilanci nelle attuali condizioni di estrema ristrettezza e con la necessità di provvedere ai sempre nuovi urgenti bisogni dei cittadini, hanno necessità di avere il denaro a buon mercato. E in questo caso il denaro fornito da un Ente statale è quello che costa meno, notevolmente meno.

E venendo a un rapido e parziale esame del disegno di legge nel testo della Commissione, non posso che dichiarare la mia piena approvazione alle norme contenute nei primi 10 articoli; gli argomenti e i chiarimenti della relazione, che li accompagna, sono così chiari e convincenti che ogni ulteriore commento guasterebbe; perchè quello che è superfluo, è inutile e forse dannoso.

Mi limiterò ad osservare come non vi sia ragione alcuna capace di giustificare che oneri riguardanti servizi ed organi statali

(ad esempio servizi antincendi, locali per le prefetture e pubblica sicurezza) siano a carico degli Enti locali.

Ad eliminare questo inconveniente provvedono gli articoli 1 e 5 del testo della Commissione. Gli articoli 6 e 7 regolano e disciplinano in maniera pratica e sostanzialmente giusta ed equa il contributo dello Stato per rimborsare almeno parzialmente le spese, che gli Enti locali devono sostenere per l'istruzione pubblica statale. Nulla da eccepire sulla ripartizione fra Comuni e Province, nel loro complesso, dei fondi erogati a tale scopo dallo Stato e così pure sui criteri della ripartizione stessa fra i singoli Comuni e le singole Province. La combinazione dei due parametri scelti: numero degli alunni iscritti e popolazione, risponde al duplice requisito di praticità e di giustizia distributiva.

Il problema grave e urgente della viabilità provinciale è affrontato, in maniera pienamente aderente alla realtà attuale, dalle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10. Non si può che concordare con la relazione, quando si afferma che è necessario affrontare senza ulteriori ritardi il tema della manutenzione « ordinaria » delle strade comunali, destinate a passare tra le provinciali.

Perfettamente esatta la constatazione che i Comuni, specialmente i più poveri e i meno attrezzati, cedono alla tentazione di non spendere su detta categoria di strade. D'altra parte le strade non asfaltate sono sottoposte a una tale disastrosa usura dal continuo passaggio di automezzi pesanti e veloci, che i Comuni si trovano nella assoluta impossibilità di tenerle in una sia pur relativa efficienza.

Non sembra dubbio come la Provincia, ente locale di notevoli dimensioni e con attrezzati uffici tecnici e competenza specifica ed appassionato interesse alla viabilità, sia il più idoneo a provvedere alla buona tenuta delle strade in confronto ai Comuni — salvo per le straducce di comunicazioni interne — e, in confronto allo Stato salvo le vie di comunicazione di particolare importanza. E dopo aver dichiarato la mia approvazione a queste norme che veramente vengono incon-

tro ai bisogni degli enti locali con una aderenza alla realtà, che denota piena conoscenza della materia e notevole senso di misura nel determinare in forma nuova e giusta i rapporti fra essi e lo Stato, mi permetto di dissentire dal testo proposto dalla Commissione con le modifiche apportate al testo del Governo (con gli articoli 13 e 14 e articolo 20) in tema di sovrimposte fondiari e limite delle eccedenze.

Ho avuto occasione di esprimere il mio contrario avviso in Commissione di finanza e tesoro, ma i miei colleghi non hanno creduto di tener conto del notevole stato di disagio, nel quale l'intera categoria dei piccoli e grandi proprietari terrieri sarebbe venuta a trovarsi, qualora le loro modifiche fossero approvate.

Non credo di esagerare, se affermo che in questo particolare momento di grave crisi dell'agricoltura, che ogni giorno peggiora, il maggior peso fiscale derivante dalle nuove norme proposte dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, potrebbe avere conseguenze, che certo nessuno si augura e che certamente anche i proponenti, a ragion veduta, non potrebbero che deprecare.

L'agricoltura ha avuto nel decennio 1940-1950 (approssimativamente) un periodo di relativa ed effimera prosperità, ma ora siamo tornati alla piena angosciosa normalità: i redditi scarsi, quando ci sono, necessità di contenere al massimo le spese e di non aumentarne gli aggravi esterni. Mi pare che sia stato ella a dire che le imposte sono come le scarpe: fanno male quando sono nuove, si adattano ai piedi dopo un certo periodo di uso. Ora gli aggravi proposti nel testo della Commissione devono essere considerati scarpe nuove e che, anche dopo l'uso prolungato, mai si adatteranno, ai « piedi ahimè troppo doloranti » dei proprietari fondiari italiani.

Tutti piangono sulle condizioni dell'agricoltura italiana. Tutti sono giustamente preoccupati della fuga dei giovani dalla terra, migliaia di fondi giacciono incolti e abbandonati! Tutti paventano la progressiva diminuzione del reddito nazionale in questo

settore (perchè è evidente che i terreni non coltivati non possono produrre).

A questo aggiungasi che i lavoratori che lasciano i campi hanno necessità di trovare altra occupazione, per avere un guadagno che permetta loro di vivere. E in questo testo della Commissione, senza tener conto di tutte queste realtà evidenti e indiscusse, si grava la mano sulle proprietà fondiari.

Io non ho mai invidiato la posizione di nessun Ministro (anche perchè la mia pochezza non mi permette neppure per lontana e assurda ipotesi di aspirare a sostituirlo), però devo dire che, fra tutti i Ministri, quello che compiangio di più è il Ministro della agricoltura.

Il suo intervento è da tutti invocato come fosse un taumaturgo, a lui ogni guaio viene addebitato ed è ritenuto responsabile di questo stato di cose nel campo agrario che soltanto gli ottimisti possono definire incerto e inquieto. Povero Ministro, cui i problemi si accavallano e crede di averne risolto uno e si accorge che, sostanzialmente, le cose, anche dopo, vanno come prima.

Non si ha tempo di finire lunghe estenuanti trattative per impedire un crollo di prezzi di un prodotto, che un altro prodotto presenta urgente carattere di necessario intervento! Ditemi voi, onorevoli colleghi, quale prodotto agricolo non è in crisi (uso per eufemismo la parola crisi)?

Il frumento rende poco agli agricoltori (quando non è passivo), e costa allo Stato decine di miliardi.

Le barbabietole, il latte, il formaggio, la carne, la frutta: ogni prodotto è un problema di costi, di prezzi all'origine, di prezzi alla distribuzione. I produttori che non realizzano prezzi remunerativi, i consumatori costretti dalla « carestia » dei prezzi al minuto a limitare gli acquisti al puro necessario e spesso molto al di sotto del necessario.

Chi non ricorda l'autunno e l'inverno scorso le ingenti quantità di mele, soprattutto della zona ferrarese, restate invendute e andate a male, e quest'anno, lo stesso doloroso fenomeno nei riguardi delle pesche del veronese e delle patate della Campania?

A questo proposito voglio ricordare agli onorevoli colleghi che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha recentemente ordinata una inchiesta intesa a trovare cause e motivi e possibilmente indicare i rimedi, onde far cessare l'attuale assurda e criminosa situazione:

prodotti agricoli miliardi lire 2.781 alla produzione; prodotti agricoli miliardi lire 3.029 alla distribuzione.

Ogni commento guasterebbe!

E siamo in un campo, quello del commercio e della distribuzione, interamente ed esclusivamente di competenza della libera iniziativa individuale.

È un settore questo nel quale l'interventismo statalistico non si fa sentire, quindi non è responsabile.

Regna incontrastata la legge della concorrenza, così cara all'ideologia liberistica. Il numero dei negozi cresce a dismisura, assorbendo disoccupati e sottoccupati, che credono di trovare nel commercio al minuto una facile fonte di guadagno.

Eppure a questo problema che interessa agricoltori e consumatori e su ambedue le categorie grava in maniera intollerabile, non si dà il necessario risalto.

Si ha il timore di non poterlo risolvere e delle cose penose che non si possono risolvere è meglio ignorare l'esistenza, sperando che le ignorino anche coloro che avrebbero diritto alla nostra autorevole ed efficace tutela.

Alieno per natura e per situazione economica (io sono un « medio » proprietario terriero, medio e non piccolo, specialmente tenuto conto della zona veneta) da qualsiasi atteggiamento demagogico, mi limiterò ad osservare come le imposte fondiari (e, naturalmente, di conseguenza tutte le sovrapposizioni) siano rigidamente proporzionali, senza alcun abbattimento alla base, senza possibilità di esenzione per i più modesti redditi censuari, per cui non vi è possibilità di discriminazione alcuna tra i grossi ed i piccoli proprietari terrieri.

È noto come la grande maggioranza dei proprietari fondiari sia composta da « mi-

nime » particelle di terreno, spesso disgiunte e lontane fra loro e, specialmente nell'Italia del Sud, a notevole distanza dalle abitazioni.

Un'altra osservazione: i Comuni a prevalente o totale economia agricola si trovano in condizione di maggior bisogno, in confronto a quei Comuni che hanno, fra i loro amministratori, numerosi lavoratori dell'industria (basterà accennare al minor reddito della imposta consumo). I lavoratori dell'industria consumano di più e comprano tutto, onde maggiori proventi dei commercianti e quindi maggiore imponibilità anche di questi ultimi.

Ora, i coltivatori diretti della suddetta categoria di Comuni sono i soli, o per lo meno prevalentemente gravati, e si trovano anche in maggiore difficoltà economica, perchè mancano ad essi i proventi notevoli dei famigliari impiegati nelle industrie con loro coabitanti e che quindi contribuiscono a sopportare anche gli oneri fondiari e, usufruendone, valorizzano la casa colonica in prossimità dello « Stabilimento ».

E sul proposto aggravio delle sovrapposte fondiari e relative eccedenze non voglio dilungarmi; tanto più che, fiducioso come sono nella saggezza vostra, onorevoli colleghi, sono sicuro che si vorrà tornare ad approvare il testo governativo.

Alcune osservazioni sulla imposta di famiglia.

L'articolo 18 del progetto di legge della Commissione dispone che « l'accertamento e la determinazione della base imponibile per la imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali ». Nella relazione di maggioranza (pagine 13 e 14) si giustifica la disposizione stessa: « per evitare le incertezze derivanti dalla tesi sull'agganciamento o meno della imposta complementare, tesi fatta propria da alcune sentenze della Cassazione ».

Un desiderio di maggior chiarezza quindi ha ispirato la norma proposta, pur riconoscendo che l'abolizione dell'articolo 119 del Testo unico per la finanza locale aveva già reso autonomo l'accertamento stesso. Nelle attuali condizioni dei bilanci dei Comuni non

è certo il caso di pensare ad abolire tributi, che anzi di ben maggiori entrate avrebbero bisogno per fronteggiare le cresciute spese, conseguenza inevitabile dei sempre maggiori bisogni dei cittadini, che è necessario soddisfare.

Ciò detto, mi sia permesso di osservare come la coesistenza dell'imposta di famiglia e della imposta complementare costituisca un vero assurdo, e certo questa assurdità non sono io il primo a constatarla.

La relazione accenna ad alcuni elementi di differenziazione: « l'imposta di famiglia grava sui redditi di più persone strette da vincoli di parentela, di affinità e insieme conviventi; l'imposta di famiglia colpisce l'agiatezza desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice di agiatezza ». Malgrado tali elementi differenziali (elementi che non potevano mancare perchè altrimenti si sarebbe trattato della identica imposta), è evidente come le due imposte colpiscano, in fatto, gli stessi contribuenti e l'accertamento riguardi gli stessi redditi, la stessa base imponibile. E siccome gli organi accertatori sono diversi e distinti, l'ammontare delle entrate tassabili risulta diverso, per cui o il Comune o lo Stato trovansi in errore per eccesso o difetto. Un agganciamento, sia pure con le dovute modifiche e accorgimenti, sarebbe stato desiderabile: si poteva ad esempio creare un organo unico di accertamento composto da rappresentanti dello Stato e da rappresentanti dei Comuni.

Si poteva aggiungere, al concetto analitico dei singoli redditi seguito ai fini della complementare, quello dell'agiatezza, ossia del tenore di vita, seguito ai fini dell'imposta di famiglia. Per quanto quest'ultimo elemento sia piuttosto incerto e si presti ad applicazioni più o meno rigorose, e per di più abbia un vago sapore di tassazione del « lusso », per cui il ricco avaro si troverebbe in condizioni di, almeno parziale, privilegio.

Soprattutto una collaborazione dei Comuni con lo Stato avrebbe il risultato di fornire elementi importanti e indispensabili per acquisire nuovi contribuenti soggetti alla complementare e determinare « imponibili » cor-

rispondenti alla realtà o per lo meno non tanto lontani da essa.

Funzionerebbero organi accertatori fondamentali, con le informazioni capillari di ogni più remoto e piccolo Comune.

D'altra parte se in avvenire, assicurate, come dicevo, adeguate entrate ai Comuni, si procederà ad una divisione più razionale fra i tributi spettanti agli enti locali e quelli spettanti allo Stato, non vi è dubbio che le imposte personali saranno di spettanza dello Stato e le imposte reali degli enti locali.

E l'imposta complementare, senza doppioni, dovrebbe diventare, come in altri Paesi, l'imposta base, quella che applicando il criterio della progressività permetta di adeguare l'onere alle reali consistenze economiche e attuare così, o almeno tentare di attuare, una sia pur modesta e approssimativa giustizia democratica perequativa.

La progressività, se ben ricordo, era già nel programma di Giolitti per le elezioni del 1913, e non direi che abbia fatto molti progressi di effettiva attuazione. Assai spesso è, di fatto, applicata in senso contrario, e non solo non si può parlare di progressività, ma di proporzionalità, chè ci sono tanti mezzi per nascondere i redditi oltre un certo limite, e tanti zelanti ed abili collaboratori a farlo.

Questi inconvenienti si verificano anche per l'imposta di famiglia, e non è chi non sappia come la pubblicazione fatta, a mezzo dei giornali, dei ruoli dei contribuenti non giovi agli organi accertatori in quanto il confronto fornisce evidenti e probanti argomenti a reclami e ricorsi e soprattutto alimenta un sempre più diffuso malcontento.

Aggiungo infine, che un altro elemento che consiglia lo sganciamento sarebbe (sempre secondo la relazione) l'opportunità di accertare i redditi dei terreni in maniera autonoma prescindendo dal cespite catastale non sufficientemente aggiornato per cui, così afferma la relazione: « sempre nei riguardi dei redditi dei terreni » sembra corretto che almeno per ciò che riguarda l'imposta di famiglia... ci si attenga a criteri di più « stretta giustizia tributaria ». Mi permetto dissentire dai due esimi colleghi relatori, sia per le ra-

gioni già esposte a proposito delle sovrimposte fondiari, sia perchè, come è noto, fra i redditi dei beni immobili e quelli dei beni mobili esiste una differenza sostanziale e cioè la « impossibilità » della evasione per i primi, la « probabilità » della evasione per i secondi. E una certa differenza di carico fiscale fra le due categorie esiste e si deve tenerne conto nell'applicare « una più stretta giustizia tributaria ».

E qui termino. Mi pare di aver abusato anche troppo della pazienza di coloro che mi hanno benevolmente ascoltato. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Minio. Ne ha facoltà.

M I N I O . Onorevoli colleghi, nel mio intervento in sede di discussione generale eviterò di entrare nel merito di tutti i problemi o addirittura dei maggiori problemi della finanza locale, per limitarmi a trattare di queste questioni soltanto nell'ambito e nel limite del progetto stralcio che sta davanti a noi. Abbiamo accettato in Commissione questo testo e manteniamo fede al nostro impegno di limitare la discussione prevalentemente alle questioni affrontate dal progetto, anche se in questa discussione generale dovrò trattare di altre questioni ad esso attinenti, ciò che farò rimanendo nello ambito del progetto stesso.

Premesso questo, credo che dobbiamo anche in Aula, dopo averlo fatto in Commissione, ribadire il nostro convincimento sulla urgente necessità di uscire da questo continuo ripetersi di provvedimenti parziali e provvisori, molto spesso a danno dei Comuni, per affrontare il problema generale della riforma della finanza locale, insieme a quello della riforma del sistema tributario erariale. Tanto più credo di poter esprimere questo nostro convincimento in quanto non soltanto in Commissione ci siamo trovati tutti d'accordo su ciò, ma anche perchè la relazione del Governo al suo testo contiene un impegno di questa natura. Si legge difatti nella relazione al progetto ministeriale che « il Governo

si propone di passare alla terza fase del suo programma relativo alla finanza locale, e cioè ad un'approfondita revisione di tutto il sistema tributario ». Se il Governo vuole veramente tenere fede a questo impegno ci troverà senza dubbio d'accordo e consenzienti.

Dirò che siamo favorevoli al testo della Commissione, al progetto che sta davanti al Senato; vi abbiamo collaborato, sia pure esprimendo in Commissione delle riserve o avanzando delle proposte che non sono state accettate, ma alla conclusione siamo rimasti d'avviso di sostenere insieme alla Commissione il progetto anche in Aula. Così faremo, augurandoci che il progetto non debba subire modifiche tali da snaturarne il significato e la portata. Riteniamo che sia già stato un successo quello riportato in Commissione da parte nostra, ed anche, direi, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali, quello di aver potuto superare (non dico respingere per non usare una parola troppo forte) il progetto governativo che era stato anche decisamente respinto dalle Associazioni dei comuni e delle provincie per il suo significato senza dubbio restrittivo, direi reazionario. E basterebbe ricordarsi dell'articolo primo del progetto governativo, ispirato certamente a criteri tutt'altro che favorevoli alle autonomie e alle libertà comunali.

In questo intervento non mi dilungherò nemmeno ad illustrare il testo ed a sostenerlo nelle varie parti, innanzitutto perchè vi torneremo quando passeremo ad esaminarne i singoli articoli, e poi anche perchè il progetto è stato a sufficienza illustrato dai relatori, i colleghi Cenini e Oliva, ai quali io credo di poter esprimere anche il nostro compiacimento per l'opera che hanno compiuto e per l'interesse che essi portano ai problemi delle amministrazioni locali.

Questo mi dispensa anche dall'entrare in merito alla situazione dei Comuni e delle Provincie, ossia dal descrivere la gravità della situazione in cui oggi versano gli enti locali nel nostro Paese, la gravità dei disavanzi dei loro bilanci, le difficoltà enormi che oggi debbono affrontare gli amministratori comunali

e provinciali. Si tratta di dati e di cifre a tutti noti e che del resto i colleghi possono procurarsi, ove non li conoscessero.

Quello che importa mettere in risalto in questo momento, anche per respingere una certa campagna di stampa che tuttora prosegue nel nostro Paese, è che certamente non è ai Comuni ed alle Provincie, ossia ai loro amministratori, che si può addebitare la responsabilità della grave situazione finanziaria degli enti locali. Leggenda è quella del fiscalismo comunale e provinciale, una leggenda tante volte smentita, ma che tuttavia viene continuamente ripresa, sempre per bassi motivi demagogici o per nascondere interessi di parte. Si sa bene quale è la parte del prelievo fiscale complessivo dello Stato italiano che va ai Comuni; chi conosce queste cifre sa benissimo che ai Comuni e alle Provincie vanno soltanto le briciole.

Del pari credo debba respingersi la leggenda della prodigalità degli enti locali, delle spese non necessarie e di altre cose di questo genere, sulle quali si torna continuamente. La realtà è invece che i Comuni e le Provincie hanno visto in questi ultimi anni aggravarsi notevolmente la loro situazione, con l'aumento incessante delle spese, anche per il susseguirsi di una serie di provvedimenti legislativi a carattere restrittivo, una serie continua di maggiori divieti e limitazioni, che tutti i colleghi conoscono, i quali hanno ristretto ancora di più le possibilità ed i margini di manovra tributaria dei Comuni, pur dovendo questi far fronte a spese crescenti, che sono molte volte al di fuori perfino della volontà degli amministratori comunali e provinciali, spese non solo dovute alle maggiori esigenze, allo sviluppo degli abitati, a tutti i problemi che sono inerenti a questa fase storica dello sviluppo delle nostre città, ma molte volte anche in conseguenza di provvedimenti o interventi governativi. Mi basterà ricordare l'ultimo di questi provvedimenti, quello relativo all'aumento di stipendio ai dipendenti degli enti locali. Si dirà che nella legge approvata dal Parlamento il provvedimento è considerato una facoltà degli enti locali, da esercitarsi anzi nei limiti (dice la legge) delle possibilità finanziarie dei Comu-

ni e delle Provincie. Ma non possiamo nasconderci dietro un dito: i dipendenti degli enti locali chiedono gli stessi aumenti che hanno avuto i dipendenti dello Stato, e non c'è amministrazione comunale e provinciale che possa resistere alla pressione che i dipendenti stessi esercitano e che non si può certamente ritenere illegittima, perchè il costo della vita non è aumentato solo per i dipendenti dello Stato, ma anche per i dipendenti degli enti locali.

Ora, mi si consenta di dire, onorevoli colleghi, che noi, ed in modo particolare il Governo, siamo colpevoli di una grave inadempienza nei confronti degli enti locali, per non avere mantenuto un impegno solennemente assunto e dal Parlamento e dal Governo; e tanto più dobbiamo rilevarlo, in quanto, come i relatori sanno, e sanno anche i colleghi della Commissione, il progetto di legge in esame ha una portata finanziaria limitata e insufficiente, particolarmente per quanto riguarda il contributo per le spese scolastiche, dilazionato in 5 anni, per cui, in questo primo anno, concessi gli aumenti ai dipendenti, la situazione finanziaria dei Comuni e delle Provincie sarà certamente peggiore, e non si vede come le cose potranno andare meglio negli anni successivi.

Non posso dire con precisione a quanto ammonterà la maggiore spesa che graverà sui Comuni e sulle Provincie; da quanto è stato pubblicato, pare che tale maggiore spesa per gli aumenti ai dipendenti degli enti locali si aggiri tra i 20 e i 30 miliardi. Anche se stiamo soltanto alla cifra minore, è certo che questi 20 miliardi non vengono fuori dal provvedimento, ed i Comuni e le Provincie saranno posti in ben gravi difficoltà.

D'altra parte, e mi rivolgo personalmente al ministro Taviani, lei era qui quando si è discusso degli aumenti agli statali e ricorderà l'ordine del giorno presentato dai colleghi Trabucchi e Cenini, il voto espresso dal Parlamento ed anche che lei ha accettato quell'ordine del giorno con il quale il Governo era impegnato a presentare un apposito provvedimento di legge, oltre i provvedimenti già all'esame del Senato, affinché i Comuni e le Provincie potessero fare fronte alla nuova spesa. Ella sa, onorevole Ministro,

che l'impegno non è stato mantenuto, e non ignora l'ordine del giorno dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con il quale veniva ricordato che nessun provvedimento era stato finora preso, e si chiedeva che l'impegno avesse pronta attuazione.

E poi, siamo anche giusti, onorevoli colleghi: perchè dobbiamo discreditarci così il Parlamento e dare la prova che la volontà unanime del Parlamento non conta nulla, ed è destinata a rimanere lettera morta, nonostante l'impegno del Ministro? Tanto valeva dire fin dall'inizio agli amministratori comunali e provinciali: arrangiatevi e provvedete con i vostri mezzi, invece che creare aspettative e delusioni, che non contribuiscono al prestigio del Parlamento.

Adesso la situazione è giunta ad un punto critico: i dipendenti chiedono gli aumenti, gli amministratori in parte hanno ceduto, in parte resistono in attesa dei provvedimenti annunciati e non mantenuti; da questa situazione bisognerà pur uscire, e poichè è inutile attendere un'iniziativa governativa, non rimane che ricorrere ad un'iniziativa parlamentare.

Rimanendo nell'ambito del progetto e della discussione generale, mi sia consentito, anche perchè di essa ha parlato il collega Valmarana, entrare nel merito di una questione che costituisce una parte essenziale del progetto stralcio e, forse, l'innovazione principale: la questione della sovrimposta fondiaria.

Tanto più credo di dovermi soffermare su questa questione perchè è proprio su di essa che è stata maggiore la divergenza tra la maggioranza della Commissione e noi rappresentanti dei Gruppi di sinistra, comunisti e socialisti. Si tratta del problema dell'applicazione discriminata dell'imposta terreni e delle relative sovrimposte a favore dei contadini coltivatori diretti.

Prima però di entrare in merito a questo aspetto del problema, mi è doveroso dire che noi condividiamo appieno il progetto per quanto si riferisce al superamento dei tre limiti di cui all'attuale testo unico per la finanza locale, il che mette fine, se non in tutto, almeno in buona parte, ad una situazione diventata addirittura anacronistica e

che costituisce una delle maggiori difficoltà per le amministrazioni comunali e provinciali con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini dei bilanci deficitari, dei limiti delle spese facoltative, dei cespiti delegabili, e così via. Siamo quindi pienamente d'accordo e ci auguriamo che da parte del Governo non nascano difficoltà a questo riguardo.

Un'altra considerazione si riferisce alla rivalutazione del tributo stesso, sulla quale siamo d'accordo. Non da oggi le amministrazioni comunali e provinciali hanno richiesto un provvedimento relativo alla rivalutazione del tributo, il solo che non è stato rivalutato, o lo è stato in misura del tutto inadeguata in confronto alla svalutazione monetaria: oggi, difatti, i redditi imponibili catastali ai fini dell'applicazione della sovrimposta sono aumentati soltanto di 12 volte, in confronto all'anteguerra, con le conseguenze a tutti note.

È altresì noto che i Comuni e le Province, per far fronte alla perdita dovuta alla mancata rivalutazione di questo tributo, hanno dovuto procedere all'applicazione di maggiorazioni che, fatta eccezione per alcuni casi dove esse raggiungono punte elevate, sono tali soltanto formalmente, di nome, e non per il carico tributario effettivo, in quanto con questo mezzo gli enti locali hanno fatto fronte nè più nè meno che alla mancata rivalutazione del tributo.

Questo serve anche a respingere le accuse, mosse da parte degli agrari, di un eccessivo fiscalismo dei Comuni nei confronti della proprietà terriera, accuse che non sono affatto giustificate.

La proposta della Commissione è di elevare l'aliquota da lire 10 a lire 30. Si tratta anche qui di una rivalutazione modesta perchè non è certo questo il limite della svalutazione monetaria. L'aumento dell'aliquota normale da 10 a 30 lire, infatti, significa praticamente, se non vado errato, un aumento di 36 volte dell'aliquota dell'anteguerra, il che non rappresenta certamente un adeguamento reale del tributo alla svalutazione monetaria, anche se il Governo insiste nel dire che, essendo stato moltiplicato per 36 il reddito catastale ai fini dell'impo-

sta complementare, questo sarebbe il reddito reale dell'agricoltura di oggi.

Ci sia consentito di dire che tale calcolo fittizio ai fini della complementare non significa affatto che esso corrisponda al reddito reale dell'agricoltura. Se gli agricoltori, quali che siano, avessero visto aumentare i loro redditi soltanto di 36 volte rispetto all'anteguerra, mentre la svalutazione arriva a 70-80 volte, sarebbero tutti alla rovina. Pertanto, sembra a me che, accettato il principio della rivalutazione del tributo, meglio sarebbe stato adeguare la rivalutazione ai reali valori monetari di oggi, lasciando ai Comuni e alle Provincie la facoltà di muoversi fra un'aliquota minima ed un'aliquota massima, ciò che avrebbe consentito ad essi di applicare il tributo secondo le condizioni locali. La Commissione ha trovato una via di mezzo e noi, ripeto, l'abbiamo accettata come abbiamo accettato anche il livello della maggiorazione massima fino a lire 60, ritenendo tale livello contenuto presso a poco nei limiti della rivalutazione del tributo. La divergenza è sorta in merito al problema dei contadini coltivatori diretti. L'onorevole Valmarana ha detto che se la passano male tutti in agricoltura; ha detto che le cose in agricoltura vanno male tanto per i piccoli come per i grandi, tanto per i coltivatori diretti quanto per i grandi proprietari e per gli agrari. Noi riteniamo che in materia fiscale non si possa partire dal principio che davanti allo Stato esistono categorie di attività produttiva; davanti allo Stato, come davanti ai Comuni, vi devono essere categorie di reddito, e quindi riteniamo che, per una giusta applicazione di quei principi tributari che fanno parte della nostra Costituzione, si debba distinguere in questo caso il reddito agricolo a seconda della natura della persona che il reddito percepisce. Abbiamo cioè sostenuto il principio del diverso trattamento in sede erariale del reddito a seconda che esso sia o un reddito di lavoro o un reddito della proprietà, ossia una rendita vera e propria; distinzione che oggi non si fa, per cui si attribuisce al contadino una rendita fondiaria, quando tutti sanno che le cose non stanno in questi termini. La Commissione

non ha accettato questa nostra proposta e non l'ha accettata nemmeno il Governo; anzi il Governo ha respinto quanto la Commissione aveva accettato in merito alla addizionale sui redditi agrari, la riduzione a favore dei coltivatori diretti, proponendo invece l'abolizione della stessa addizionale per tutti, piccoli e grandi, coltivatori e non coltivatori.

Tanto più ci sembra strano che la Commissione non abbia aderito alla nostra proposta, in quanto ormai il problema è maturo di fronte all'opinione pubblica e alle categorie interessate. Se non vado errato, sia pure in sede non parlamentare, anche l'onorevole Bonomi ha sostenuto la necessità di distinguere il reddito dei coltivatori diretti dal reddito dei medi e grandi proprietari. Lo stesso ministro Ferrari Aggradi, in un'occasione non molto lontana, ha parlato della necessità della personalizzazione dei redditi in agricoltura. Il che, se ha un significato, vuol dire distinguere il reddito agricolo a seconda di chi lo percepisce, ossia della natura del percettore del reddito stesso. Noi crediamo che questa era l'occasione buona per introdurre nella nostra legislazione fiscale il principio di una differenziazione anche nell'applicazione di questa imposta reale, principio che del resto è stato introdotto in altre imposte reali, ad esempio la ricchezza mobile, ove si distinguono i redditi di lavoro degli altri redditi e dove si applicano determinate franchigie. Perché non si può accettare una soluzione di questo genere nei confronti dei coltivatori diretti? Noi riteniamo che sia giusto anche per la agricoltura adottare questo principio e riconoscere che chi ha nella terra uno strumento di lavoro non deve essere sottoposto allo stesso trattamento tributario di chi invece dalla terra trae un profitto, una rendita vera e propria.

In sede tributaria non c'è niente di peggio che fare il gioco degli interessati a creare la più grande confusione; essi parlano di « reddito agricolo », della « agricoltura » e della « crisi dell'agricoltura » in generale, mettendo tutte e tutti nello stesso sacco per imbrogliare le carte in tavola e confondere ogni cosa, a norma del vecchio proverbio che di

notte tutte le vacche sono nere, quando invece occorre distinguere e differenziare.

Ecco un esempio di questa arte della confusione e dell'imbroglio, in cui gli agrari e i loro portavoce sono maestri. Un loro giornale, lamentando la triste situazione della agricoltura, afferma che nella ripartizione del reddito nazionale l'agricoltura entra appena per la metà nei confronti del reddito percepito dalle altre categorie. « Ne viene di conseguenza — aggiunge il giornale — che il reddito del contadino e dell'agricoltore (qui agricoltore vale pudicamente per proprietario) è la metà del reddito degli altri cittadini ». Dal rapporto fra il reddito dell'agricoltura e quello dell'industria si trae la conclusione che, ad esempio, il reddito di Tormonia è la metà del reddito di un operaio! Gli agrari sanno quello che cantano!

Dobbiamo accettare tesi di questo genere, soprattutto in sede tributaria? È da notare che queste persone che in sede tributaria, quando si tratta di pagare, confondono così le cose, quando invece si tratta di prendere, allora la distinzione la fanno, e ben netta. Lo stesso giornale, infatti, alcuni giorni dopo, parlando del piano verde, ossia della torta da dividere, non confonde più, non dice più che il contadino e l'agricoltore, la piccola e la grande azienda sono la stessa cosa; al contrario, dopo avere premesso che non si può considerare l'agricoltura come un problema di beneficenza pubblica, e che non si può pretendere di insediare sulla terra le masse irrequiete del bracciantato, che possono benissimo andarsene via dalla campagna, finisce con l'affermare che il piano non deve servire a dar sollievo alle « aziende artigianali » (leggi: ai coltivatori diretti), ma « a quelle aziende che danno garanzia di un sicuro investimento produttivo », ossia a dare soldi agli agrari!

Quando si tratta di pagare le imposte, sono tutti uguali, sono tutti in difficoltà, esiste solo « l'agricoltura »; quando si tratta di dividere la torta del piano verde, i 100 miliardi non vanno dati ai coltivatori diretti, ma alle sole aziende degli agrari, quelle che assicurano un ampio investimento produttivo! Anche per queste ragioni la Commissione ed il Governo avrebbero do-

vuto accettare le nostre proposte, per impedire che i grandi proprietari e gli agrari si servano e si facciano gioco dei coltivatori diretti, e col pretesto di fare risparmiare 1.000 lire al contadino, intaschino milioni a danno dello Stato e dei Comuni.

E passo ora ad affrontare, sempre in relazione al progetto di legge in esame, alcune altre questioni, anche se potrà sembrare, all'inizio di quanto sto per dire, che io vada un poco fuori del tema; ma non è così.

Credo, onorevoli colleghi, che sia stato bene che questa discussione si sia iniziata in un momento in cui una serie di organi di stampa ha richiamato l'attenzione della opinione pubblica sul triste fenomeno delle evasioni fiscali. In queste ultime settimane sono apparsi nei Comuni i ruoli dell'imposta di famiglia; insieme ad essi sono apparsi anche i ruoli di altre imposte erariali, e tutti sanno quale clamore tali pubblicazioni hanno sollevato, le proteste, le denunce, le accuse, le recriminazioni che ne sono seguite da ogni parte, e nei confronti degli evasori, e nei confronti di chi è chiamato ad applicare i tributi.

Credo impossibile in questa sede ignorare la cosa, e credo che dobbiamo soffermarci un poco su di essa, anche per accertare e precisare le responsabilità, anche di fronte alla opinione pubblica. Non starò a leggere tutto quello che hanno pubblicato giornali e riviste, e la stampa dei vari partiti politici. Ecco un giornale che ai ruoli dell'imposta di famiglia del comune di Milano ha dato il nome di « elenco dei poveri »; un altro che parla dei « poveri miliardari »; un altro ancora dei « falsari del reddito »; un giornale autorevole, « La Stampa » di Torino, deve tristemente concludere che « senza giustizia tributaria non può esistere un'efficiente democrazia ». Ecco « La Giustizia », la quale giunge alla conclusione che in Italia nulla si è fatto per una vera riforma del sistema tributario e tutto è rimasto peggio di prima. Triste conclusione, da parte di chi è stato per molti anni un partito di Governo, per molti anni ha visto i suoi uomini dirigere il Dicastero delle finanze, e che aveva fatto della riforma tributaria, se

non vado errato, una specie di propria bandiera, di proprio merito particolare!

Le cose sono dunque rimaste come prima e peggio di prima, e del resto su tale questione altre volte il Senato si è intrattenuto. Ma non è che io voglia trattare della questione oggi, onorevoli colleghi, solo per denunciare il persistente malcostume dell'evasione fiscale che sussiste nel nostro Paese, ma perchè ritengo necessario precisare a chi spetti la responsabilità di questa situazione; perchè io non credo che si possa uscirne fuori con prediche morali che non servono a niente, e non credo nemmeno che la responsabilità principale di questa situazione debba essere attribuita agli evasori stessi che sono quelli che sono, e fanno il loro mestiere in un paese in cui l'impunità è garantita. Non posso accettare però quanto dice un autorevole giornale: che da questi elenchi apparsi nei vari Comuni italiani risulterebbe che nel nostro Paese « nè l'apparato finanziario dello Stato nè quello dei Comuni sono in grado di assicurare agli italiani un minimo di giustizia tributaria ».

Che non vi sia giustizia tributaria, è vero senza dubbio; che non vi sia in Italia una morale fiscale, lo sappiamo anche. Ritengo però che sarebbe ingiusto attribuire ai Comuni una responsabilità che ad essi non spetta, ignorando quanto le Amministrazioni comunali hanno fatto nella lotta contro gli evasori e per la giusta applicazione dell'imposta di famiglia, e le responsabilità degli organi che invece di sostenere i Comuni hanno sostenuto i ricchi e gli evasori fino a violare apertamente la legge in loro favore.

È vero, non c'è stata una riforma tributaria, le cose sono rimaste come prima e credo che si debba dire anche peggio di prima, perchè non vi è dubbio che in questi ultimi dieci anni la ripartizione del reddito nazionale si è ancora maggiormente differenziata a favore delle classi dominanti di quanto lo fosse prima della guerra. I ricchi sono divenuti più ricchi di prima e i poveri sono per lo meno poveri come prima, e nessuno contesta in Italia il maggiore accentramento della ricchezza e delle fortune che si è verificato in questi ultimi anni.

È vero ancora che nel nostro Paese, il cittadino, per ragioni storiche, sulle quali non mi voglio indugiare, non ha una morale tributaria, non ha una coscienza tributaria. Si dice che questa coscienza, questa morale tributaria sia invece fortemente diffusa e radicata in altri Paesi, di altre tradizioni; ci si fa l'esempio del popolo britannico e di altri. Non so se le cose stiano in questi termini; probabilmente in gran parte è vero. Comunque è certo che il popolo italiano non ha in questa materia delle tradizioni che lo distinguano in meglio. Chi froda l'erario non è un disonesto, e chi non paga le imposte può andare in giro a fronte alta perchè non ci sarà nessuno che lo considererà un cittadino disonorato e screditato per questo. Il vecchio detto che chi paga le imposte è un fesso, è tuttora moneta corrente nel nostro Paese, e tutti si fanno un dovere, nei limiti del possibile, di contestare il loro reddito, negandolo, attenuandolo, e più si sale sulla scala dei redditi, più forte è la tendenza all'evasione, alla menzogna, alla impudenza.

Detto tutto questo, non abbiamo però ancora detto nulla. Che cosa si è fatto, che cosa ha fatto lo Stato italiano per dare ai cittadini una coscienza tributaria, per creare una morale tributaria in un Paese che certamente presentava e presenta tuttora queste caratteristiche? Cioè a dire, quali riforme sono state attuate in materia di legislazione tributaria, e soprattutto quale applicazione si fa delle leggi esistenti? Sono convinto infatti che nei Paesi dove esiste un'alta coscienza tributaria questa non è la conseguenza di un fatto naturale e spontaneo, ma il portato di determinate condizioni storiche e sociali, e soprattutto il portato della severità della legge e dell'applicazione della legge; ossia della legge giusta e della sua giusta e severa applicazione. Perchè soltanto così si crea nei cittadini una morale tributaria, risparmiando il piccolo contribuente, colui il quale guadagna appena quanto basta per vivere e facendo pagare nella misura giusta coloro che guadagnano di più, tanto più sono ricchi, tanto più sono danarosi, tanto più percepiscono un alto reddito. Da noi, invece, l'evasore ha con sé molte

volte la norma della legge che lo assiste; quando non ha la norma della legge, ha da parte sua le commissioni del contenzioso che finiscono quasi sempre per annullare lo sforzo compiuto dai Comuni per una giusta applicazione tributaria. E diciamo la triste e dolorosa verità, diciamo che dalla parte degli evasori, come se non bastassero certe Giunte provinciali amministrative che demoliscono gli accertamenti, si è schierata da alcuni anni la Magistratura, con tutta una serie di sentenze dirette a colpire i Comuni e a favorire gli evasori. Di regola si ha l'abitudine di non parlare mai della Magistratura, o di fare tanto di cappello ai magistrati e alla loro indipendenza; non ho la benchè minima intenzione di venir meno a questa tradizione di rispetto, ma sono troppo convinto della responsabilità che spetta alla Magistratura, per tacere che compito del giudice non può e non deve essere quello di favorire, come oggi purtroppo avviene, l'evasore, aiutandolo a trovare i cavilli per sfuggire all'applicazione dell'imposta, invece di cercare nella norma della legge la ragione per fargli pagare quello che deve. Noi riteniamo che compito della Magistratura debba essere in questo caso, come del resto in tutti i casi, la giusta e severa applicazione della legge, e non la tolleranza e la compiacenza nei confronti dei disonesti e degli impudenti. Gli evasori non hanno limiti alla loro tracotanza. Di regola non presentano dichiarazioni di reddito (mi riferisco alle dichiarazioni da fare ai Comuni); nascondono la loro persona, i loro redditi; si trasferiscono da un Comune all'altro pur di evitare il pagamento dell'imposta, e, quando qualche volta si riesce a pescarli, allora che il Comune stia attento a non sbagliare una virgola o un punto, perchè sono pronti i consulenti tributari, gli avvocati di grande nome, e, purtroppo, il magistrato compiacente che si presta a favorire l'evasore, molto spesso con interpretazioni delle norme legislative del tutto arbitrarie.

E poichè siamo all'applicazione delle norme di legge, mi sia permesso, onorevoli colleghi, dire qualche cosa sulla travagliata questione dei rapporti tra il Potere legislativo ed il Potere giudiziario.

P R E S I D E N T E. Senatore Minio, naturalmente tocchi con mano leggera l'argomento.

M I N I O. Lo toccherò con mano leggera, ma credo tanto più di poterlo fare, in quanto sono stato preceduto da persona ben più autorevole, dal Presidente della Camera, onorevole Giovanni Leone, il quale ha ritenuto che le cose sono giunte a un punto di tale gravità da doverne fare oggetto di una prolusione all'Università di Urbino.

Il testo della prolusione dell'onorevole Leone è qui: mi auguro che tutti i colleghi lo leggano; io non lo farò in questo momento, ma alcune citazioni debbo farle, non fosse altro perchè da esse appare quanto intollerabile sia la situazione, se una personalità e una autorità come il Presidente della Camera è giunto a pronunciare parole tanto severe.

« Unico criterio interpretativo della legge, dice il Presidente Leone, deve essere il significato delle parole e l'intenzione del legislatore, mentre oggi si è arrivati ad una autonomia che minaccia di trasformarsi in licenza ». Credo che siano parole estremamente gravi.

E così seguita l'onorevole Leone: « Ormai alla legge molto spesso viene assegnato un significato del tutto diverso, e talora opposto, a quello che risulta dalla lettera e dall'intenzione del legislatore, dando così vita ad una specie di conflitto tra il legislatore che vede traditi i fini perseguiti con la produzione della legge ed il potere giudiziario che si arroga la più assoluta libertà di interpretazione, in aperto contrasto ad una chiara *mens legis* ».

E faccio grazia del resto. Credo, onorevoli colleghi, che non possiamo andare avanti ignorando quello che accade, ossia pensando che tutto quello che accade fuori di qui non ci concerne. Noi facciamo la legge e poi la sua applicazione non ci riguarda. No, la sua applicazione ci riguarda, e credo che non possiamo continuare ad ignorare questo problema, a parlarne nei corridoi, o a ricorrere a getto continuo alle proposte legislative che portano il titolo « Interpretazione

autentica...», tentativo, molto spesso vano, per farsi rispettare.

Io ritengo invece che qualcosa bisognerà pur dire e fare, perchè non vi è dubbio che, questo stato di cose perdurando, è lo stesso regime costituzionale che è minato, perchè il Potere legislativo è uno solo ed è il Parlamento, perchè solo alla rappresentanza popolare spetta di fare la legge e alla Magistratura di applicarla, non di revisionarla, o, peggio ancora, di violarla e di calpestarla.

Poichè intendo rimanere nell'ambito del progetto in discussione e dei problemi della finanza locale, mi limiterò ad alcuni esempi, non molti; cominciamo dall'ultimo a mia conoscenza, che è di pochi giorni fa. Come è noto, da circa 10 anni è in vigore una legge che esenta dall'imposta sui materiali da costruzione le nuove case di abitazione. La dizione esatta è questa: « Le case d'abitazione sono esenti dall'imposta sui materiali di costruzione ad eccezione delle case di lusso ».

Testo esatto, dizione precisa, inequivocabile. Bene, ecco qui un tale il quale ha costruito in un Comune una clinica privata, una clinica e a quanto pare, di lusso, ma questa è cosa secondaria. Imposta da pagare: un milione e mezzo, che il proprietario non intende pagare, riuscendo alla fine a trovare un magistrato che gli dà ragione. Ma sentite la motivazione dell'ineffabile magistrato: « Cosa voleva il legislatore con questa legge? Voleva favorire l'edilizia; ora poichè la clinica è un edificio, l'imposta non si deve pagare! »

In questo modo una legge a favore delle sole case di abitazione è trasformata in una legge a favore della edilizia in generale, ed il Comune che ha ragione è condannato a pagare anche le spese! Chi di noi intendeva dire che le cliniche private sono case di abitazione? Il Parlamento e la Magistratura hanno due linguaggi diversi? E si ascolti ancora la malizia del magistrato, il quale scrive nella sentenza: « La legge fa una sola eccezione: le case di lusso; se il legislatore voleva fare altre eccezioni, l'avrebbe detto ». Logica da azzecagarbugli; la legge non poteva dirlo perchè essa riguarda solo le case di abitazione!

Onorevoli colleghi, non nascondiamoci la gravità di queste cose, perchè ad un certo

momento ne va di mezzo, a parte l'interesse dei Comuni e la giustizia tributaria, anche la nostra dignità di legislatori. Io ho bene il diritto di dire che, quando al Senato votiamo una legge, votiamo per raggiungere un determinato scopo, e che tutto è sconvolto se alla norma si attribuisce un significato arbitrario ed opposto. Una casa di lusso paga: una clinica privata, anche di lusso, non pagherà perchè, dice il magistrato, l'eccezione non c'è nella legge! Questa non è un'interpretazione, ma una violazione della lettera e dello spirito della norma.

Domando a voi colleghi se possiamo ignorare tutto ciò, se non dobbiamo affrontare la questione nel momento in cui la stessa legge in materia di edilizia e di agevolazioni fiscali, essendo scaduta, ci è stata riproposta con la seguente dizione: « i fabbricati ad uso di abitazione ». Chi di noi ha dato il proprio voto favorevole, ritenendo che le cliniche private sono fabbricati ad uso di abitazione?

Proseguiamo su questa triste storia. Ecco davanti a me una sentenza del Tribunale di Bologna relativa all'applicazione dell'imposta di famiglia all'avvocato Giorgio Barbieri. Premetto che quanto sto per dire lo dirò solo attingendo da questa sentenza e quindi leggendo unicamente nella sentenza.

Il signor avvocato Giorgio Barbieri è stato accertato per gli anni 1952 e 1953, ai fini dell'imposta di famiglia, per un reddito di lire 24 milioni. Il signor Giorgio Barbieri, com'è naturale, perchè non è un fesso e ha molti soldi per ricorrere all'infinito, non accetta lo accertamento e ricorre alla Commissione comunale che respinge il ricorso, alla Giunta provinciale amministrativa che fa altrettanto, anche se riduce di un poco l'imponibile, alla Commissione centrale per le imposte dirette, che lo respinge anche essa, fino a quando si arriva al magistrato, non essendo l'avvocato Barbieri uomo da mollare tanto presto. Vediamo ora cosa ci dice il magistrato a proposito del signor Giorgio Barbieri, e così avremo un'idea precisa di quella che è la giustizia tributaria nel nostro Paese.

Leggesi dunque nella sentenza che il signor Giorgio Barbieri possiede 37 mila e più azioni della « Società anonima Barbieri »; 10 mila e oltre azioni di un'altra società anonima;

340 azioni della Società Caolino d'Italia, ed un numero imprecisato di azioni della società Poligrafici « Il Resto del Carlino » corrispondente alla quota di capitale sociale di lire 39 milioni. La sentenza enumera poi i seguenti emolumenti personali: 200 mila lire annue per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della società anonima Poligrafici; 380 mila lire annue per l'incarico di consigliere del Banco di Sicilia; 145 mila lire annue per l'incarico di consigliere della Società bolognese di elettricità.

Ma lo scrupoloso Tribunale, dopo averci detto cosa possiede il signor Barbieri, vuole anche illuminarci sul suo tenore di vita; e così nella sentenza leggiamo che il signor Barbieri abita in un appartamento di 12 vani arredato signorilmente, che ha la domestica, l'automobile, l'autista e simili inezie.

Ora, il signor Giorgio Barbieri ha denunciato lire 2.300.000 ai fini della complementare, e intende pagare l'imposta di famiglia solo su questo imponibile. L'accertamento del Comune per un imponibile netto di lire 24 milioni si basa sul fatto che la « Società anonima Barbieri » ha denunciato un profitto di circa 30 milioni, per cui il Comune intende che il signor Barbieri paghi sull'imponibile indicato. Senonchè il signor Giorgio Barbieri risponde: è vero che la Società Barbieri ha avuto un profitto di 30 milioni, però lo ha messo tutto in riserva in sede di approvazione del bilancio. Il fatto che il solo azionista della società anonima Barbieri sia unicamente il signor Barbieri, e chi ha deciso di passare tutto il profitto a riserva sia ancora unicamente il signor Barbieri, non cambia nulla alla questione. La Società Barbieri ha guadagnato 30 milioni, ma l'unico azionista il signor Barbieri, ha messo tutto a riserva, non ha una lira e quindi non deve pagare imposte!

Si badi che questa tesi è stata respinta non solo dalla Giunta provinciale amministrativa, ma anche dalla Commissione centrale per le imposte dirette, la quale ha respinto una finzione giuridica di questa natura in quanto il signor Barbieri è il solo proprietario della società anonima, l'assemblea è lui, il bilancio lo ha fatto lui, i soldi li ha ripartiti come ha voluto lui, per cui nulla importa ai

fini sostanziali della questione se il signor Barbieri i soldi li ha messi nel cassetto di destra o in quello di sinistra: quello che conta è che i soldi li ha intascati lui e soltanto lui. Il signor Barbieri invece sostiene che, avendo egli approvato il bilancio in questo modo, senza attribuirsi dividendo, e riposto i milioni nel cassetto di destra, non ha niente da pagare, e non deve pagare. Accogliendo la tesi di questo onesto ed esemplare cittadino, l'equo tribunale ha annullato l'accertamento, dichiarando che ha torto il Comune, che ha torto la Commissione comunale, che ha torto la Giunta provinciale amministrativa, che ha torto la Commissione centrale per le imposte dirette, e che il signor avvocato Giorgio Barbieri, onorato cittadino, non deve pagare nulla. Oltre a ciò il Comune temerario è condannato a rimborsare all'onorato cittadino avvocato Barbieri la somma ingiustamente versata a titolo d'imposta, e a pagare le spese degli avvocati e i danni. (*Commenti*).

A questo punto, onorevole Ministro, non vi è chi non si domanda: se basta trovare un cavillo di questa specie per non pagare le imposte, chi pagherà in Italia d'ora innanzi? Tutti possiamo diventare una società anonima, non c'è azienda, non c'è imprenditore che non possa inventare una cosa di questo genere, una società anonima della quale è il solo azionista, della quale egli solo approva il bilancio, e i cui profitti si mettono tutti a riserva, nel cassetto di destra per non pagare le imposte. E dopo avere così equamente sentenziato, l'equo Tribunale, che dovrebbe impartire giustizia, si fa beffe di noi affermando che con poco più di 2 milioni di reddito annuo il signor Giorgio Barbieri si può permettere un appartamento di 12 vani signorilmente arredato, la domestica, l'autista, l'automobile; un reddito cioè che non è sufficiente nemmeno per pagare l'autista e le spese della macchina. In queste mani è affidata la giustizia tributaria nel nostro Paese!

Mettetevi al posto di un amministratore comunale, il quale sa che perseguendo gli evasori rischia di pagare le spese, e accettandole di diventare complice dell'evasore! Come si fa a dire agli altri contribuenti: tu paghi le imposte perchè hai messo i soldi a

sinistra, mettili a destra e non pagherai nemmeno tu? E di fronte a sentenze di questo genere che segnano il trionfo dei disonesti evasori, dell'ingiustizia e della frode, noi dovremmo tacere? Si dice che in fatto di imposta di famiglia i Comuni avrebbero ecceduto con accertamenti eccessivi e altre simili panzane. Onorevoli colleghi, non è vero niente, e non può essere vero non fosse altro per la ragione che il massimo che possono fare i Comuni è quello di accertare il reddito e di notificarlo; dopodichè entra in azione la macchina del contenzioso, cui i contribuenti possono ricorrere all'infinito, e la definizione del reddito è del tutto sottratta all'amministrazione comunale. Vi sono le Commissioni comunali, le Giunte provinciali amministrative — queste ultime più misericordiose della misericordia divina — poi la Commissione centrale, e dopo ancora il Tribunale, la Corte d'Appello e la Cassazione. E si viene a parlare di arbitrii comunali! Ma a chi le possono raccontare queste cose? In 10 anni che sono sindaco non sono mai riuscito a far pagare qualcosa di serio ai ricchi contribuenti, perchè la Giunta provinciale amministrativa di Viterbo, quanto più è elevato l'accertamento, in misura tanto maggiore procede alla riduzione. Sembra che abbiano una misura. Per gli accertamenti fino ai 4 e 5 milioni, la riduzione è di prenderle il 50 per cento; per gli accertamenti superiori, la riduzione è progressiva e può giungere fino a ridurre il reddito definitivo ad un terzo di quello accertato. E questo ancora molto prima delle famose sentenze della Cassazione.

Ma prima di arrivare alla questione dell'imposta di famiglia e dell'autonomia dello accertamento comunale, mi sia permesso di ricordare un'altra norma che viene apertamente violata dalla Magistratura a danno dei Comuni con una interpretazione arbitraria e capziosa della legge. Il testo unico per la finanza locale prevede che il cittadino, il quale non intende accettare l'accertamento del Comune, può ricorrere prima alla Commissione comunale, poi alla Giunta provinciale amministrativa ed in ultimo alla Commissione centrale.

Dopodichè, l'articolo 285 del testo unico per la finanza locale stabilisce: « Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 282, 284 e 284-bis (Giunta provinciale amministrativa e Commissione centrale) ... può essere proposto ricorso alla autorità giudiziaria ». Se le parole hanno ancora un significato nel nostro Paese, ciò vuol dire che il ricorso all'Autorità giudiziaria è ammissibile solo dopo che sono stati presentati e decisi i ricorsi alle commissioni amministrative, e non vi è dubbio che tale appunto era la volontà del legislatore. E quando il contribuente non ricorre a tali commissioni, l'amministrazione comunale ha tutto il diritto di considerare la partita come definitiva e di iscriverla a ruolo. Ma sì! Ci mancherebbe altro che un contribuente danaroso, che magari ha trascurato di ricorrere, fosse per questo tenuto a pagare! Malgrado la legge, oggi i ricorsi alla Autorità giudiziaria, anche se non preceduti dai ricorsi alla G.P.A. e alla Commissione centrale, sono egualmente ammessi, perchè la legge non conta nulla, conta solo la Cassazione, la quale ha stabilito che ha esaurito i ricorsi chi non ha fatto ricorso! Il gioco di bussolotti è fatto, e così si riesce a fare esattamente l'opposto di ciò che voleva il legislatore, pur di favorire gli evasori e colpire i Comuni, perchè, una volta ammesso il ricorso, si può essere certi che il magistrato troverà sempre un motivo per annullare lo accertamento del Comune, e condannare per giunta l'amministrazione a pagare le spese della causa, facendo così ricadere sul Comune le conseguenze della colpa del contribuente che non ha fatto i prescritti ricorsi alle commissioni amministrative. Senza contare le altre conseguenze non meno gravi, perchè l'annullamento di un accertamento, che l'amministrazione considerava a giusta ragione come definitivo, può comportare la illegittimità di tutte le iscrizioni a ruolo successive.

Il danno e la beffa! « Esauriti i ricorsi », per la Corte di cassazione vuol dire non avere fatto ricorso! Sarebbe come se domani un cassiere invece di fare i pagamenti scappasse con la cassa e dicesse di avere esaurito i pagamenti!

Siamo così giunti al punto che oggi, in materia di tributi locali e di procedura, nessuna amministrazione è più certa di nulla. Le norme sono state talmente alterate dalle sentenze della Magistratura, per cui non si sa più cosa fare, e come si fa si sbaglia. Nel 1948, per fare un altro esempio, una legge diede facoltà alle amministrazioni comunali di prorogare i termini per l'accertamento dal 20 ottobre al 30 giugno. Tale norma era sempre stata intesa nel senso che la data del 30 giugno fosse il limite massimo, per cui il Comune che si era avvalso della proroga poteva fare la deliberazione e compiere i successivi atti esecutivi nel periodo di tempo intermedio, fra il 20 ottobre ed il 30 giugno. Una sentenza della Cassazione ha annullato gli accertamenti fatti prima del 30 giugno, perchè tale data è stata intesa dalla Cassazione come una data imperativa e non come limite ultimo per gli adempimenti. La Giunta deve quindi deliberare il 30 giugno e notificare dopo il 30 giugno, altrimenti gli accertamenti saranno nulli! E se i Comuni attendono il 30 giugno per deliberare, la conseguenza sarà che non potranno neppure compilare i ruoli suppletivi, e dovranno rinviare la riscossione dell'imposta allo anno successivo. Era questo lo scopo del legislatore?

Siamo oramai in una situazione di piena illegalità, in cui le massime giurisprudenziali hanno completamente sopraffatto la volontà del legislatore, e gli amministratori comunali sono praticamente in balia degli evasori perchè, specie dopo le sentenze della Cassazione relative all'accertamento dell'imposta di famiglia, non si riesce più a far pagare un soldo ai ricchi ed impudenti evasori, che hanno mezzi per potersi avvalere di tutte le possibilità, di tutti i cavilli, di tutte le furfanterie.

Sono così giunto alla imposta di famiglia e alla questione della autonomia dell'accertamento comunale, che il progetto in discussione ribadisce e conferma.

Devo dare atto che in senso favorevole alla autonomia dell'accertamento comunale si era pronunciato il Ministero delle finanze, a suo tempo, con le circolari interpretative del decreto del 1945 che abrogava l'articolo 119

del testo unico sulla finanza locale, e le istruzioni inviate ai Comuni.

Devo aggiungere che la stessa Commissione centrale per le imposte dirette ha sempre respinto per lungo tempo la tesi degli evasori sull'agganciamento, e solo in questi ultimi tempi ha finito per capitolare e per accogliere i ricorsi, non in base alla legge, ma alla « giurisprudenza consolidata » della Corte di Cassazione. La legge non esiste più!

Non parlo del disordine creato dalle circolari ministeriali che si sono succedute alla sentenza della Cassazione e contraddittorie per giunta, per cui i Comuni non sanno più cosa fare. La Corte di cassazione ha sentenziato che l'accertamento ai fini della imposta di famiglia non può essere distinto dalla imposta complementare, e che gli accertamenti comunali non possono discostarsi da quelli eseguiti per le imposte erariali. Se ne deve dedurre che la Cassazione non riconosce nessun valore innovativo, e quindi nessun valore di legge, alla abrogazione dell'articolo 119 del Testo unico per la finanza locale disposta col decreto del 1945, e nessun valore alle circolari del Ministero che illustravano il significato della norma!

Ha ragione il relatore, quando dice: ma perchè il legislatore avrebbe dunque soppresso l'articolo 119 del testo unico della finanza locale? « Se fosse vero, scriveva il senatore Cenini, quello che dice la Cassazione, non si capisce perchè sia stato abrogato l'articolo 119 del testo unico della finanza locale; sarebbe stato un atto legislativo completamente inutile e superfluo ».

Vi potevano essere dubbi sul significato della abrogazione del citato articolo 119 disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945?

Le circolari ministeriali che vi fecero seguito smentiscono ogni contraria affermazione; circolari tanto più importanti perchè emanavano dallo stesso Governo che aveva approvato la norma, in quanto, com'è noto, nel 1945 era il Governo che esercitava il potere legislativo, per cui quelle circolari erano la illustrazione che il legislatore dava del proprio deliberato.

Nelle istruzioni impartite con la circolare n. 1 del 23 marzo 1945 era detto: « I Co-

muni, agli effetti dell'imposta di famiglia, dovranno d'ora in poi procedere all'accertamento diretto ed autonomo di tutti i redditi del contribuente, indipendentemente dagli accertamenti eseguiti agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare ».

La Corte di Cassazione ignorava tutto ciò? Sarebbe attribuire alla Corte una gratuita patente di ingenuità! E che forse, dopo il Decreto del 1945, della questione non si è più discusso, e su di essa il Parlamento non si è più pronunciato? Eh no, onorevoli colleghi, se n'è discusso, e proprio qui al Senato, quando l'onorevole Vanoni dirigeva il Dicastero delle finanze e si oppose recisamente ad ogni proposta di modifica. Ricorderò che nel corso della discussione delle norme sulla perequazione tributaria, il senatore Riccio presentò un ordine del giorno con il quale si proponeva che « il Ministero mettesse allo studio la possibilità di riagganciare l'imposta di famiglia alla complementare »; si badi bene, il senatore Riccio si limitava a proporre che la cosa fosse messa allo studio. Ed ecco la risposta dell'onorevole Vanoni: « Il senatore Riccio mi ha rinnovato un'istanza più volte ripetuta di fare un unico accertamento per l'imposta di famiglia e per la complementare, che in sostanza — ecco l'onestà del ministro Vanoni — significherebbe far rivivere l'articolo 119 del testo unico della finanza locale. Credo che la proposta sia per lo meno prematura ». Ed il Ministro aggiungeva: « Prima di considerare seriamente la possibilità di trasformare eventualmente l'imposta di famiglia in una sovrimposta all'imposta complementare (perchè questa finirebbe con l'essere la sostanza della proposta) è bene che abbiamo la tranquillità di essere in condizione di dare al Comune un accertamento per lo meno altrettanto buono di quello che il Comune riesce a fare da sè ». Dopodichè il Senato respinse l'ordine del giorno Riccio, e quindi perfino la proposta di mettere allo studio la questione! Oggi la Cassazione ha annullato tutto ed ha fatto rivivere con una sentenza l'articolo 119 del testo unico per la finanza locale!

Allora il Parlamento cosa ci sta a fare? Il Potere legislativo cosa conta per la magistratura? Cosa stiamo a fare noi, se, dopo

avere discusso settimane e mesi, la legge, la volontà del Parlamento, sono violate e calpestate? Ma, onorevoli colleghi, c'è di più e di peggio. Lascio da parte le considerazioni dell'onorevole relatore Cenini sulla differenza sostanziale fra le due imposte, la complementare e l'imposta di famiglia, anche perchè non vi è nulla da aggiungere, per soffermarmi su un altro aspetto della questione, finora non valutato, ed è che la sentenza della Cassazione non è solo contraria alla legge, ma assurda e inapplicabile. È inapplicabile, non solo per la differente natura delle due imposte, ma anche perchè la loro applicazione non coincide nel tempo per cui il Comune, anche se volesse accertare in base alla complementare, non lo può fare. Innanzitutto non ha i mezzi per farlo, perchè ignora gli accertamenti eseguiti dagli uffici delle imposte dirette, i quali non sono obbligati a trasmettere i loro accertamenti agli uffici comunali, e non lo fanno, perchè nessuna norma di legge lo prescrive e nessuna istruzione al riguardo è stata ad essi impartita; in secondo luogo perchè è nel mese di ottobre che il Comune deve procedere agli accertamenti dell'imposta di famiglia per l'anno seguente, ed a quella data nulla è dato sapere circa l'imposta complementare, ai fini della quale il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione solo nel successivo mese di marzo, dichiarazione che, fra l'altro, dà luogo soltanto ad una iscrizione provvisoria, che potrà divenire definitiva dopo alcuni anni, in seguito a revisione degli uffici. Nè si dimentichi, che mentre esiste l'obbligo della dichiarazione annuale ai fini delle imposte erariali, tale obbligo non esiste per l'imposta di famiglia, ed i cittadini non la fanno mai.

La sentenza è quindi inapplicabile perchè del tutto differente è la procedura di applicazione delle due imposte, ed in pratica non significa affatto quanto è detto nella sentenza, che i Comuni non possono discostarsi dall'accertamento erariale. In pratica significa che non possono discostarsi in più, ma in meno sì! E perchè? Perchè, così come è congegnata la cosa, è al contribuente che è rimessa la facoltà di servirsi o meno della complementare per contestare l'imposta di famiglia. Il Co-

mune notifica l'accertamento e il contribuente per garantirsi presenterà il suo ricorso; poi quando l'imponibile sarà stato definito per la complementare, se tale imponibile è inferiore a quello dell'imposta di famiglia presenterà il suo bravo certificato davanti ad una delle tante commissioni o alla Magistratura, e la Commissione e il magistrato annulleranno lo accertamento del Comune. Ma se l'imponibile per la complementare sarà superiore a quello dell'imposta di famiglia, starà zitto, e se anche il Comune lo venisse a conoscere, non potrà fare nulla, perchè l'accertamento comunale, una volta deliberato e notificato non si può modificare!

Il triste servizio reso ai Comuni dalla Cassazione è quindi completo: come fanno sbagliano; essi hanno sempre torto, e gli evasori furbi e agguerriti, sempre ragione.

Nè poteva accadere diversamente, perchè una norma tributaria fa parte di un sistema, e non si può modificarla ignorando tutto il resto, senza sconvolgere tutto, privarla di ogni efficacia e renderla alla fine inapplicabile. Ed è forse questo lo scopo che si voleva raggiungere. Non si può, in altre parole, modificare una norma tributaria con una sentenza! Se domani, onorevole Trabucchi, decidessimo di sopprimere l'accertamento autonomo dei Comuni, e di agganciare la imposta di famiglia alla complementare, di certo non faremmo come pretende la Corte di Cassazione, e non metteremmo i Comuni nella condizione di non sapere più cosa fare e come procedere. Trasformata l'imposta di famiglia in una sovraimposta alla complementare, perchè tale sarebbe, come ben osservava l'onorevole Vanoni, applicheremmo il meccanismo di una addizionale, come avviene oggi con l'I.C.A.P., e non manterremo un accertamento autonomo sprovvisto di ogni significato, e solo fonte di confusione, a favore unicamente dei contribuenti più astuti, e a danno dei meno provveduti.

Non è forse vero, del resto, che in molti Comuni gli accertamenti per l'imposta di famiglia sono al disotto della complementare? Lo ha riconosciuto lo stesso collega Trabucchi, ed anche io al mio Comune ho trovato alcuni accertamenti per la complementare superiori a quelli eseguiti per l'imposta di fa-

miglia. Ma i contribuenti non lo hanno detto, e non lo dicono; la sentenza della Cassazione vale solo contro i Comuni, non a loro favore. Il Ministero delle finanze ha forse dato disposizione agli uffici distrettuali perchè diano comunicazione ai Comuni degli imponibili definiti per la complementare? Non mi risulta. E poi arriverebbero dopo alcuni anni che il Comune ha notificato il proprio accertamento, e non servirebbe a nulla.

Mi risulta invece, per esperienza diretta, che a richiesta degli interessati, gli uffici distrettuali rilasciano certificati con la indicazione del reddito iscritto per la complementare, « ai fini della imposta di famiglia », certificati che i contribuenti esibiscono, quando fa loro comodo, alle commissioni in sede di esame dei loro ricorsi contro il Comune. In base a quale norma di legge si rilasciano questi certificati « ai fini dell'imposta di famiglia »? Chi ha autorizzato gli uffici a farlo?

Ecco qui un certificato del genere, con la dichiarazione, « ai fini della imposta di famiglia », attestante che il tale avvocato, proprietario di 200 ettari di terreno, è iscritto nei ruoli della complementare per il reddito di lire 1.280.000; il che fra l'altro è anche un inganno ed una frode perchè da informazioni assunte è risultato che quella iscrizione è un'iscrizione provvisoria, sulla base della dichiarazione, per cui il certificato è sostanzialmente un falso, una frode del contribuente, che certamente ha ingannato la buona fede del funzionario che lo ha rilasciato, perchè i lestofanti del fisco sono capaci di tutto in un Paese dove l'impunità è sempre assicurata.

Non si può andare avanti così, nella totale incertezza del diritto, tra la trocotanza degli evasori che non conosce limiti.

Mi sia consentito, onorevoli colleghi, di sfogare ogni tanto in quest'Aula l'amarezza di un Sindaco, e con la mia, quella di tutti i Sindaci d'Italia. Ecco un contribuente, un proprietario terriero, che noi abbiamo accertato per un reddito di 8 milioni, che la magnanima Giunta provinciale amministrativa ha ridotto a tre milioni e mezzo. Ma questo signore, che dice di pagare per la complementare sul reddito di poco più di un milione, non intende accettare neppure la deci-

sione della G.P.A., e mi scrive questa lettera: « Onorevole Sindaco, ho deciso con mio rammarico di trasferirmi qualora lei non provveda a fissarmi la tassa di famiglia a 2 milioni, che è più di quello che devo pagare ». Con tanto di firma e di carta intestata! In un altro Paese, con una lettera del genere, si andrebbe in prigione, da noi, con la nostra Magistratura, a fare denuncia c'è solo da pagare le spese e passare dei guai.

Da noi, in prigione per due o tre anni a scontare le multe per mezzo chilo di foglie di tabacco, ci vanno solo i poveri diavoli, che non trovano avvocati e giudici compiacenti.

Ma la responsabilità non è solo delle Commissioni amministrative e della Magistratura, tanto più deplorabile in un Paese come il nostro, dove sarebbe necessaria la massima severità, per combattere la mala pianta e la piaga dell'evasione; e anche nostra perchè non abbiamo ancora provveduto ad affrontare la questione di una riforma seria, profonda, democratica del sistema tributario.

L'attacco alla imposta di famiglia per vincolarla alla complementare non sarebbe avvenuto se la complementare fosse divenuta una vera imposta personale progressiva, come negli altri paesi, e non fosse invece rimasta quella che era prima e che lamentavano nel 1951 gli stessi onorevoli Zoli e Vanoni, un tributo secondario nel nostro sistema, dal gettito tuttora trascurabile, e per giunta applicato nel modo più sperequato che si possa immaginare.

Nè si dica: colpa degli uffici; certo è anche degli uffici e del fatto che l'applicazione dei tributi avviene senza il benchè minimo controllo democratico; ma l'evasione è nella stessa norma di legge, secondo la quale per alcuni cittadini il reddito da accertarsi è quello reale, effettivamente percepito, come nel caso dei salari e degli stipendi; per altri invece il reddito imponibile è una finzione, un reddito convenzionale, dedotto da calcoli fittizi, il che dà luogo a sperequazioni e ingiustizie clamorose.

Così è per i proprietari terrieri, nei confronti dei quali l'applicazione è la più scandalosa, e per i quali la complementare, a sensi di legge, si applica non già in base agli effettivi redditi percepiti con l'affitto delle ter-

re o l'esercizio della azienda agricola: il reddito è determinato in base all'imponibile catastale anteguerra rivalutato 12 volte e moltiplicato per un coefficiente stabilito tutti gli anni dal Ministro delle finanze, e che di regola è 3, ossia l'imponibile catastale moltiplicato 36 volte. Fittizio l'imponibile catastale, più fittizio ancora il coefficiente, ne vengono fuori redditi irrisori che sono un vero scandalo e spiegano perchè i grossi proprietari terrieri sono così affezionati alla complementare e pretendono che essa serva di base anche per l'imposta di famiglia.

La norma di legge è, fra l'altro, oltre che ingiusta, incostituzionale, innanzi tutto perchè viola l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in questo caso davanti alla legge tributaria. Mentre i cittadini devono denunciare la totalità dei redditi percepiti, i proprietari terrieri denunciano l'imponibile catastale moltiplicato 36! (*Interruzione del senatore Zoli*).

Che terno al lotto quel 36! Chissà quali risate si farebbe un proprietario terriero se io andassi a chiedergli le sue terre in affitto dietro corrispettivo dell'imponibile catastale moltiplicato 36!

Ma la norma è incostituzionale ancora per un altro motivo, perchè in questo caso il prelievo tributario non è determinato per legge, ma con un atto amministrativo, con la determinazione del coefficiente di moltiplicazione da parte del Ministro, e ciò contrasta col principio costituzionale che solo con legge può essere stabilito il limite dell'imposizione tributaria. Certo che non saranno gli agrari, così sfacciatamente favoriti, a sollevare una questione di incostituzionalità; ma come si affretterebbero a farlo se il coefficiente fosse elevato e stabilito in base ai redditi effettivi!

Ecco uno dei tanti casi che merita raccontare. Il più grande proprietario del mio Comune, circa 1.000 ettari di terreno e ammenicoli vari, denuncia nei suoi eterni ricorsi un reddito « reale » (dice lui) di 6 milioni, perchè tanto fa il famoso imponibile catastale moltiplicato il non meno famoso 36, al quale reddito « reale » si contrappongono imposte per oltre 8 milioni (dice sempre lui) e vari altri oneri e passività, per cui il po-

veretto ogni anno è in perdita di vari milioni, e malgrado ciò non chiede neppure la iscrizione nell'elenco dei poveri.

In realtà, il poveretto affitta le sue terre sulle 30 mila lire l'ettaro, ed il Comune, malvagio, accerta al tapino un reddito di 23 milioni, che la Giunta provinciale amministrativa di Viterbo riduce metodicamente a meno della metà, conformemente al principio che più si guadagna meno si deve pagare.

Naturalmente il patriota, che di un patriota si tratta, non accetta neppure la decisione magnanima e misericordiosa della G.P.A., e seguita a ricorrere all'infinito. Ecco ora che per l'anno 1957 la povera vittima della malvagità del Comune si dimentica di fare ricorso alla G.P.A., lascia decorrere i termini, per cui la partita, divenuta definitiva, viene messa a ruolo. Segue allora ricorso alla autorità giudiziaria, così infinite sono nel nostro Paese le vie del Signore.

Il ricorso alla magistratura è inammissibile ai sensi dell'articolo 285 del testo unico per la finanza locale, ma non per il Tribunale di Viterbo, per il quale non conta la legge, ma la « giurisprudenza consolidata » della Cassazione, la quale, come sappiamo, ha stabilito che chi non ha fatto i ricorsi, « ha esaurito i ricorsi ». Dopodichè l'eccellente tribunale annulla l'accertamento del Comune perchè l'amministrazione comunale nella notifica dell'accertamento non ha dato ragione della differenza con la complementare, andando così ben oltre la stessa sentenza della Cassazione che non è giunta fino all'assurdo di pretendere che il Comune motivi l'accertamento nell'atto di notifica, ma ha chiesto la motivazione nelle decisioni delle commissioni, solo davanti alle quali l'amministrazione comunale è tenuta a fornire gli elementi dell'accertamento.

E così, pur di favorire gli evasori, si arriva non solo ad inventare una legge che impone al Comune di attenersi all'accertamento erariale, ma all'assurdo di pretendere che nel mese di ottobre, quando si procede alla deliberazione ed alla notifica degli accertamenti, l'amministrazione sappia quale sarà l'imponibile della complementare dell'anno successivo, per il quale il contribuente presenterà la dichiarazione solo nel me-

se di marzo, e che diventerà definitivo qualche anno dopo!

Ma contro i Comuni e a favore degli evasori è lecito tutto. Come si può ammettere che in Italia degli eletti dal popolo, magari semplici operai e contadini, si permettano di fare pagare le imposte a lor signori? Questo sarebbe sconvolgere l'ordine costituito!

Ignora forse il Ministro che in alcune provincie i funzionari di prefettura vanno ammonendo gli amministratori comunali perchè si attengano alla sentenza della Cassazione, arbitraria e per giunta, come ho dimostrato, inapplicabile? Occorre ristabilire l'imperio della legge, onorevole Ministro e onorevoli colleghi.

Giusta è quindi la norma proposta dalla Commissione, con la quale non si innova, ma si riconferma la legge vigente, e si ribadisce la volontà del Parlamento che essa deve essere rispettata da tutti, a cominciare dalla Magistratura. Esprimo la certezza che il Senato vorrà accoglierla ed approvarla alla unanimità, mettendo fine ad una intollerabile situazione di illegalità e di arbitrio.

Rimane il problema — lo riconosco — dei due accertamenti distinti ed autonomi, problema che dovrà essere affrontato. Si potrà anche arrivare, domani, ad un accertamento unico che valga tanto per il Comune quanto per lo Stato, ed al quale dovranno partecipare gli organi elettivi delle amministrazioni locali per introdurre un principio di democrazia nell'applicazione dei tributi, elemento fondamentale di una riforma tributaria che si ispiri ai principi della Costituzione.

In attesa, i Comuni devono difendere il loro diritto, fondato sulla legge, di procedere, con piena autonomia, alla applicazione del tributo, e tale diritto il Senato ribadisce, respingendo l'attacco degli evasori e dei sovvertitori della legge e della volontà del Parlamento.

Noi dobbiamo cogliere questa occasione per far conoscere a tutti la volontà del Parlamento italiano diretta a mettere fine alla tracotanza degli evasori. Dobbiamo denunciare apertamente e combattere con tutte le nostre forze l'immoralità di coloro che guadagnano milioni, miliardi, e pretendono che le

tasse e le imposte le paghi soltanto la povera gente. Dobbiamo tutti fare il nostro dovere in questo campo con la severità della legge, con la severità della sua applicazione, richiamando anche la Magistratura a fare il suo dovere, ad essere severa, giusta nei confronti degli evasori e non tollerante e complice, onde eliminare una vergogna del nostro Paese che ci disonora di fronte a tutte le altre Nazioni.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voglio terminare, giacchè tante volte ci si richiama alla sua memoria, con le stesse parole con le quali l'onorevole Vanoni concludeva il suo intervento in quest'Aula nel 1951: « Lo onesto cittadino che rispetta le leggi, finisce per scoraggiarsi ed intristirsi nell'ambiente in cui domina il malcostume della evasione tributaria ». « Non dobbiamo dimenticare — aggiungeva il Ministro — che anche questo costume fiscale può arrivare ad intaccare la stessa radice della società che vogliamo rafforzare, difendere, migliorare in questo sforzo di rinnovamento nazionale ». (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Conti. Ne ha facoltà.

C O N T I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo gli interventi dei colleghi Valmarana e Minio, i quali si sono intrattenuti più particolarmente su alcuni problemi attinenti alla finanza locale, io desidero circoscrivere il mio intervento a questioni di carattere generale, ma, a mio avviso, di carattere pregiudiziale e fondamentale; salvo fare poi alcuni rilievi su alcune delle ipotesi contemplate e dal testo del progetto governativo e dal testo predisposto dalla Commissione finanze e tesoro, della quale anch'io faccio parte. Volendo iniziare questa mia presa di posizione di carattere generale, desidero in modo particolare riferirmi a due introduzioni dei progetti governativi, e cioè non soltanto a quella che è l'introduzione alla relazione del progetto governativo, che attualmente sta occupandoci, ma anche all'altra relazione del progetto governativo che porta il n. 133, perchè in quest'altra relazione

si enunciano dei principi che con quelli richiamati dall'introduzione della relazione alla legge n. 146, sono completamente coordinati e interdipendenti. Come anche mi devo rifare a quella che è la parte generale introduttiva della relazione dei nostri colleghi senatori Cenini e Oliva, perchè richiama quei principi e spiega l'impostazione data dalla Commissione finanze e tesoro alla stesura di quello che è il testo n. 146-A che egualmente ci occupa in questa occasione. E nel mentre dò atto al Governo di aver sollecitato la discussione di questo progetto di legge, dò, per prima, atto al precedente Governo di aver presentato questo progetto di legge e devo anch'io, associandomi alle parole iniziali del senatore Valmarana, rendere pubblicamente elogio non soltanto all'opera dei componenti della 5ª Commissione (perchè evidentemente in tal caso associerei me stesso nel numero dei componenti) ma all'opera realmente pregevole dei nostri colleghi relatori il senatore Cenini e il senatore Oliva.

La spiegazione della mia impostazione di carattere generale è data anche dall'impostazione della legge, che contiene in due rilievi quella che è la *ratio* del progetto governativo: « Norme per contribuire » — è una parte, un frammento di quella che dovrà essere, poi, un'opera da completare — « alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali » — è un contributo alla sistemazione, non ancora la sistemazione — « e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali ». Non è ancora la qualificazione della materia dei tributi locali, che pur dovrà avvenire nel quadro di una visione organica, non dei soli tributi locali, ma dell'intero nostro sistema contributivo.

Questo in omaggio anche ad un principio dettato dalla nostra Carta costituzionale, che non va dimenticato in sede di discussione della riforma della finanza locale.

Nella prima relazione governativa, in quella sul progetto n. 146, si enuncia un cammino da percorrere, perchè si richiama prima l'altro progetto di legge n. 133, un disegno di legge costituzionale, che viene presentato contemporaneamente al progetto n. 146. Si accenna al disegno di legge n. 146 come se-

conda tappa nell'adempimento del programma tracciato in materia. Si ricorda che questa seconda tappa dovrà essere ampliata, considerando anche Comuni che non sono previsti dal progetto governativo, dicendo che successivamente si dovrà passare alla terza fase, al fine di completare il programma relativo alla finanza locale, cioè ad una approfondita revisione di tutto il sistema tributario; attuando altresì una equa distribuzione e coordinata applicazione dei tributi.

Ma quando nella relazione al progetto governativo n. 146 si dice questo, si dice ancora cosa incompleta, perchè non si può addivenire alla riforma della legge sulla finanza locale in uno spirito di organicità, coordinandola alla riforma di tutto il sistema tributario nostro, se prima non si enunciano quelli che debbono essere i principi sulla divisione dei compiti, sulla ripartizione di funzioni tra gli Enti della nostra Repubblica, Stato, Province e Comuni. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Parlo delle Province e dei Comuni non per dimenticarmi del termine intermedio, ma perchè attualmente noi siamo impegnati in sede di riforma della finanza locale. Non mi dimentico infatti di una disposizione delle norme finali della nostra Costituzione, la quale stabilisce — parlo della IX Disposizione — che « la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali ed alla competenza legislativa attribuita alle Regioni »; perchè, nel corpo del secondo comma della VIII Disposizione, si afferma che « fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente ». Senza aggiungere quell'altra parte che ancora una volta si riferisce all'ente intermedio... (*Interruzione del senatore Fortunati*). Seguo il senatore Fortunati nell'espressione che egli si è compiaciuto di adoperare. Non sarà possibile, infatti, addivenire ad una riforma completa della finanza locale sin quando non si sarà provveduto all'attuazione di quelle che dovranno essere le norme che ancora oggi si definiscono,

con una frase di sintesi, testo unico della legge comunale e provinciale.

E di questo si è avveduto il Governo, perchè il Governo non ha presentato solo, come dicevo prima, il progetto di legge n. 146, ma ha presentato anche il progetto di legge numero 133, per affermare, nella relazione del progetto n. 133, che ha un solo articolo, che non si potrà provvedere alla riforma se non si sarà provveduto alla definizione dei compiti spettanti a questi enti che, secondo la definizione di un valoroso insegnante di diritto amministrativo, non si dovrebbero più chiamare enti autarchici, ma enti autonomi di rilevanza costituzionale. E questo in ossequio ad alcune norme della nostra Costituzione, sulle quali mi soffermerò successivamente.

In questa relazione si dice, in una forma di tutta evidenza e di tutto rilievo: « Sotto tale profilo, l'autosufficienza finanziaria concreta è un vero e proprio interesse di rilievo costituzionale delle singole collettività, quale presupposto indispensabile e garanzia strumentale della loro autonomia ». E quindi, non per accogliere l'interruzione, alla quale io rispondo con una forma abbastanza diffusa, ma perchè è in armonia con l'intelaiatura che io ho dato, o che tento di dare, al mio discorso, non letto ma improvvisato, bisogna riconoscere ancora una volta che il nostro Governo, quello in funzione, e il Governo precedente, hanno reso ossequio con questi progetti di legge (il secondo, il nostro e quello che ci occupa attualmente, dal contenuto circoscritto) a quelle che sono le norme costituzionali che debbono dare l'avvio alla riforma, per dare un nuovo testo alla legge comunale e provinciale e un nuovo testo alla legge sulla finanza locale.

C A R U S O . E il contenzioso?

C O N T I . Ora quello che è nelle relazioni non è altro che l'esecuzione di impostazioni programmatiche che abbiamo sentito enunciare in quest'Aula dal precedente Governo e dal Presidente del Governo in atto. E che sia così — me lo permettano i colleghi che non appartengono alla parte alla quale

io mi onoro di appartenere — è perfettamente logico, perchè è perfettamente conseguente ad un'impostazione dottrinarie del nostro pensiero. Io amo ricordare, a questo proposito, un programma del partito che sul piano storico fu la prima espressione del movimento che si chiamò democristiano, perchè fra le norme programmatiche fondamentali del Partito popolare, da cui è sorto il Partito della democrazia cristiana, al quale gli uomini del mio Gruppo appartengono, vi sono delle norme che parlano di autonomia ma che parlano anche di risoluzione del programma finanziario per gli Enti locali. Infatti al n. 6 vediamo presi in considerazione il decentramento amministrativo e l'autonomia degli Enti locali ed al n. 9 abbiamo la riforma tributaria con la frase finale che a questo proposito si esprime esattamente così: « La grande riforma tributaria, oltre che la finanza statale, deve però anche investire quella degli Enti pubblici locali (comune e provincia); assolutamente necessaria questa ultima per assicurare a tali Enti la loro indipendenza economica e quindi la loro effettiva autonomia ».

E quando, prima della Costituzione, è rinato il nostro Partito, questi principi nella nostra impostazione programmatica, corrispondente a quella che era la nostra concezione dottrinarie, sono stati messi in assoluto rilievo, perchè si ha una frase, anche questa di tutta evidenza, per esprimere questo concetto sul quale ho chiesto la vostra attenzione: « ...il decentramento non sarà un semplice decentramento amministrativo; vogliamo uno Stato costituzionalmente decentrato ».

F O R T U N A T I . Siamo d'accordo.

C O N T I . E questo è conforme a delle norme costituzionali che richiamerò, perchè tutto il quadro sia a noi presente nella sua sintesi prima di prendere in esame il fatto particolare che, pur essendo di grandissima importanza, è di ordine episodico e frammentario.

Ma mi si permetta di richiamare ancora una nota impostazione, per dimostrare che il

Governo di prima e che il Governo di oggi è stato ed è perfettamente aderente a questa impostazione alla quale dà piena esecuzione. Nel nostro programma per le elezioni del maggio 1958, si dice, in merito alla riforma della finanza locale, che « essa deve consentire agli enti locali autonomia finanziaria e certezza di non dover assumere per legge oneri non coperti da concorso statale o da imposte generali, liberando Province e Comuni da oneri sostenuti nell'interesse dello Stato, o da quegli altri che, essendo causa dell'imposizione di supercontribuzioni insostenibili, accrescono la depressione economica delle zone arretrate o povere ». Questo è pienamente in armonia con le nostre norme costituzionali, perchè non ci dobbiamo dimenticare che nella Costituzione abbiamo dei principi di grandissima importanza che indicano la strada da percorrere, anche se cominciamo a percorrerla un po' tardivamente e, al momento, ancora incompiutamente. Giustamente il senatore Valmarana ha ricordato che i colleghi Cenini ed Oliva provengono dalle amministrazioni comunali o provinciali. Ma anche tanti altri, che hanno l'onore di sedere in quest'Aula, provengono dalle amministrazioni comunali o provinciali, dalle quali anche io provengo. Quindi sappiamo le discussioni che più volte abbiamo fatto richiamando l'articolo 5 della nostra Carta costituzionale e gli altri articoli che sviluppano il concetto contenuto in questo articolo di carattere fondamentale: « La Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali ». Quel « riconosce » sta quasi a dimostrare che questi enti, che io ho definito enti autonomi a rilevanza costituzionale, sono un fatto che precede la Costituzione, sono quasi di ordine naturale; la Costituzione ne riconosce l'esistenza ai fini di dar loro quei compiti che, in un ordinamento legislativo armonico e completo, si ritiene di affidare in relazione al momento storico che stiamo attraversando. Inoltre la Repubblica « promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo ». Altra cosa è l'autonomia, altra cosa è il decentramento. L'autonomia si riferisce alle funzioni degli

enti, il decentramento potrà anche essere a fondo puramente e semplicemente gerarchico perchè, è vero, il centro può servirsi di questi Enti, può servirsi dei propri organi che sono alle singole periferie, decentrando, il che non va assolutamente confuso con quelli che sono i compiti degli Enti autonomi.

Adeguata, si dice di più, i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Quindi questo principio di autonomia e di decentramento è un principio basilare, dal quale non ci dobbiamo dipartire di volta in volta sui singoli temi, quando siamo per addivenire a delle norme giuridiche che hanno riflesso esterno per i tempi successivi.

E questo principio lo troviamo agli articoli 114, 115, 118, 128, in modo particolare, e 129. Nell'articolo 128 si ribadisce e precisa: « Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni ». Nell'articolo 129, prima parte, si dice: « Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale ».

Ora non a caso io ho citato questo principio di carattere fondamentale, perchè se noi interveniamo su un settore a carattere particolare, a carattere circoscritto, non dobbiamo dimenticarci quello che è il regolamento che noi diamo in quel momento su quel settore, che è un regolamento che deve essere armonicamente coordinato con tutti quelli che sono i problemi di carattere generale. Quindi dobbiamo conoscere i settori particolari sui quali noi ci proponiamo di legiferare per una ragione di realtà e di concretezza, dobbiamo sapere che quelle norme che noi stiamo per creare avranno realmente un'efficacia di strumentalità in funzione dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, come scopo particolare, come scopo circoscritto. Ma non possiamo dimenticare che c'è pure il principio della unicità di diritto che noi dobbiamo applicare anche alla fattispecie, non dimenticandoci che, lavorando anche sul settore della riforma della finanza locale a voci particolari, abbiamo il problema generale della riforma della finanza locale che va

inquadrate nei principi ai quali ho ritenuto opportuno far riferimento.

D'altronde ci troviamo di fronte ad una situazione di questo genere: abbiamo il testo della finanza locale che è del 14 settembre 1931, abbiamo il testo della legge comunale e provinciale che è del 3 marzo 1934, dopo quello che è avvenuto successivamente. Io non voglio ricordare le parole della relazione; comunque colgo una frase della relazione che ho sott'occhio: « L'assetto da essi dato alla finanza comunale e provinciale fu poi addirittura travolto dai profondi perturbamenti economici e sociali causati dalla guerra, eccetera, eccetera ». Noi, dovendo legiferare su un settore particolare del problema della finanza locale, non sappiamo assolutamente liberarci da quella che è stata una tecnica legislativa collegata con una situazione di fatto che è completamente superata.

Io rendo omaggio all'opera del Governo, della Commissione per la finanza locale e rendo omaggio alla splendida relazione dei colleghi Cenini ed Oliva; però debbo dire che quando noi prendiamo le mosse dall'articolo 254 del testo unico sulla finanza locale, non sappiamo distaccarcene — dirò poi perchè — come non sappiamo distaccarci da quelli che sono gli articoli successivi di sviluppo del contenuto di questo articolo; e questo perchè le cose, anche quando sono superate, ci prendono la mano, hanno una forza di resistenza della quale non sappiamo liberarci. Lo stesso dicasi quando si richiamano gli articoli 299, 332 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, mentre forse, innovando in sede di sovrimposizione all'imposta fondiaria, poteva essere utile ed opportuno liberarci dalla incrostazione delle norme che ho richiamato, creando una situazione più armonica, più agile, più snella, più uniforme.

E tento di dare, per quanto sia ancora nella parte generale, una dimostrazione di questa mia affermazione che faccio non a scopo polemico, essendo pienamente consenziente con l'opera del Governo e dei colleghi della Commissione finanze e tesoro, ma per fare soltanto un rilievo di ordine storico, tecnico

e giuridico, affinché, proiettandoci verso la opera di domani, questa situazione di residuo — per adoperare un'espressione cara a Vilfredo Pareto — sia completamente eliminata.

A questo proposito, prendendo la sovrapposizione all'imposta fondiaria a titolo d'esempio, vorrei osservare che se noi dovessimo applicare il principio contenuto nell'articolo 187 del Regolamento del 1911, non potremmo non vedere la dissonanza della situazione ancora esistente in relazione all'articolo 254 del testo unico sulla finanza locale. Infatti, quando in questo articolo, nel secondo capoverso, si legge: «...sono ordinarie le entrate originate da cause permanenti o dipendenti da un normale andamento dell'amministrazione; sono straordinarie tutte le altre», chi ha pratica di amministrazioni comunali e provinciali sa che quelle norme, in relazione non soltanto all'articolo 254 del testo unico sulla finanza locale, ma anche degli articoli 332 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, sono applicate con carattere di continuità da tutte le nostre Amministrazioni comunali e provinciali. Ora ciò sta a dimostrare che, necessariamente, su questo settore si deve lavorare; si deve lavorare avendo però davanti a noi una concezione di carattere più largo, concreto, nel quale inserire quello che è il provvedimento di carattere particolaristico.

Ora la nostra Commissione ha ritenuto di fare un esame approfondito del progetto governativo ed ha reso noto nella prima pagina introduttiva il proprio intervento e la propria opera. Si è visto, come d'altronde è detto nella relazione dei due progetti governativi che ho richiamato prima, che la materia è vasta, immensa, che l'esame di questa materia è complesso e difficile. Però bisogna difendere gli interessi dei Comuni e delle Provincie, bisogna provvedere a liberarli da questa situazione di necessità e di inerzia in cui questi nostri enti autarchici, per adoperare la vecchia terminologia, si trovano. Ed allora si riduce ancora la materia da regolare; ma la si riduce ai fini di dare l'avvio a una soluzione, avvio che sia l'inizio realmente promettente di quella che dovrà essere un'opera nuova. Ma la relazione al progetto

n. 133, testo che attualmente non ci occupa, enuncia dei principi che vanno richiamati al fine di vedere in che misura e come si è stati conseguenti a questi principi, sia pure allo stato attuale della nostra legislazione. E mi permettano i rappresentanti del Governo di affermare che i componenti della Commissione finanze e tesoro sono stati più coerenti a questi principi; perchè sta bene, vi è il progetto costituzionale con l'articolo unico, però è anche vero che nella relazione a questi principi hanno creduto di riallacciare disposizioni ritenute similari, anche se similari non sono, perchè ne hanno sentito la necessità; ed hanno richiamato l'articolo 2 della legge comunale e provinciale, come hanno richiamato l'articolo 8 del testo unico della finanza locale, anche se questo è un *lapsus* perchè l'articolo 8 del testo unico della finanza locale non esiste più; vi è solo l'articolo 2 che ha sostituito l'articolo 8 in relazione all'articolo 427 della legge comunale e provinciale. Esattamente il contenuto dell'articolo 8 del testo unico della finanza locale è stato trasfuso nel testo unico della legge comunale e provinciale, al numero 2.

Ora, per esattezza, l'articolo 2 dice cosa ben diversa. Enuncia però un principio sia per la materia a cui stiamo dando nuovo regolamento, sia per quella che dovrà essere l'opera di domani che può essere di orientamento. L'articolo 2 dice, infatti, che «qualsiasi disposizione legislativa tendente a porre a carico dei Comuni e delle Provincie nuove o maggiori spese deve essere concretata di concerto, oltre che col Ministero dell'interno, anche con il Ministero delle finanze». Ma il principio di contenuto diverso è quello enunciato dopo: «Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge e qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, debbono essere in pari tempo assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata».

Sta di fatto che i corrispondenti mezzi di entrata non sempre si sono trovati, non solo in questa ipotesi, quando sono assegnati agli enti compiti di competenza dello Stato, ma anche quando si tratti di compiti di carattere istituzionale.

Accettato questo principio, vediamo in che misura lo si osserva nella fattispecie. Nella relazione della nostra Commissione si annunciano sei direttrici di marcia, su cui io non mi intratterrò, perchè se dovessi seguire questa impostazione dovrei parlare su tutti gli articoli, esulando da quanto mi sono proposto. Però su qualche punto mi intratterrò, ai fini di saggiare l'esattezza dei principi che ho precedentemente enunciato.

Sollievo dei Comuni e delle Province da oneri di interesse esclusivamente o prevalentemente statale: non voglio spiegare l'esattezza di questa espressione, perchè è adoperata sia nella relazione governativa, sia in quella parlamentare e comunque è tecnicamente esatta. Il difficile è stabilire quando, nella fattispecie, ci troviamo di fronte a compiti di esclusiva o prevalente competenza dello Stato, e viceversa.

A questo proposito il progetto governativo era forse incompleto, perchè si toglievano solo degli oneri e non altri che con i primi sono sullo stesso piano. Da qui il giusto intervento della nostra Commissione, da qui la spiegazione a questo intervento esposta dai nostri relatori, perchè, se è tolto l'onere in sede di contributo alle spese di gestione per i vigili del fuoco, quest'onere deve esser tolto a favore delle Province, come pure gli oneri per gli uffici di leva e per gli archivi di Stato.

Quindi giustamente l'articolo 2 del progetto della Commissione statuisce a tale proposito. Ma la nostra Commissione ha fatto di più: non si è limitata a questo perchè, una volta che noi applichiamo in anticipo questo principio, lo dobbiamo applicare nella forma la più completa. Ed allora ci troviamo di fronte ad una situazione di questo genere: che, in relazione a recentissimi provvedimenti legislativi di carattere fondamentale, di grandissima importanza, si è provveduto a risolvere quel problema trasferendo degli oneri dai Comuni alle Province, senza provvedere ai mezzi.

Non enuncio dei dati, perchè non è mio compito, in questo momento, in questo settore, enunciare dei dati: mi basta richiamare

l'intelaiatura di questo provvedimento ai fini conseguenti delle osservazioni che sto per fare. Però non si è detto che, in conseguenza di questi trasferimenti di compiti, dai quali si ha per effetto un gravame di ordine finanziario rilevante a carico di alcuni enti, in modo particolare, in questo caso, a carico delle Province, si debbono trovare i mezzi finanziari corrispondenti. Quindi, noi abbiamo che vi è, sì, il contributo fino al massimo dell'80 per cento sul costo delle sistemazioni delle strade che da comunali dovranno passare a provinciali, nelle formule e con il tecnicismo ed i modi di esecuzione di cui alla legge 126; non si è provveduto, però, a dare una lira agli enti per il costo delle manutenzioni di queste strade che, avendone il carattere e i requisiti, diventeranno provinciali.

Ed allora giustamente la nostra Commissione ha provveduto, mediante la formulazione dell'articolo 8. Mi intratterrò brevemente, perchè troppe volte mi sono intrattenuto su questo tema: ma la Commissione, nello stabilire 400 mila lire a chilometro, ha stabilito una cifra che è modesta e che è inferiore al costo effettivo. Non voteremo forse nemmeno quella: può darsi benissimo che la somma che voteremo sia anche lievemente più bassa, però è bene che si sappia, perchè nella nostra azione ci deve essere un coordinamento tra quello che è un problema di carattere finanziario degli enti e quello che è il problema di carattere generale finanziario dello Stato — siamo qui per servire i nostri enti, i bisogni delle nostre diverse collettività con una linea di unità, di armonia, di perfetto coordinamento — è bene che si sappia che anche questa somma indicata dalla Commissione è di fatto al disotto del compito. Potrei ricordare delle Province ben note a nostri colleghi che sono presenti in questo momento in quella parte dell'Aula (*indica la sinistra*), ove si hanno costi di manutenzione di 800 mila lire al chilometro, come a Ferrara.

Quindi bene ha fatto la nostra Commissione e bene farà il Governo — e gliene renderemo grazie — nel venire incontro al fine di colmare questa lacuna. Però è anche giusto dire che in questa azione comune si è prov-

veduto o si sta provvedendo, in forma giusta e necessaria, ma anche incompleta.

Seguendo l'impostazione della premessa generale della nostra relazione, mi riferisco in parte alla lettera *d*), perchè ho detto che non mi voglio intrattenere su tutte le ipotesi di cui al progetto governativo ed al progetto della Commissione, ma soltanto ad alcune per saggiare all'evidenza la fondatezza dei principi di carattere generale che ho enunziato: « la misura e l'applicazione delle sovrimposte fondiari; le eccedenze sulle aliquote massime ».

La relazione governativa a questo proposito, a mio avviso, in riferimento all'articolo 6, è stata completa e di tutta evidenza. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione strana. Abbiamo l'articolo 254 tuttora vigente che stabilisce i famosi tre limiti: il limite normale è di 5 lire su ogni 100 lire per i Comuni e di 6 lire per ogni 100 lire per le Province; abbiamo poi il secondo limite di 8 lire ed il terzo di 10 lire per i Comuni e per le Province. Non mi riferisco ai fabbricati. Ora sta di fatto che, mentre anche applicando il terzo limite noi avremo pur sempre applicato una sovrimposta con carattere blando, perchè sappiamo benissimo che l'imponibile in atto secondo la legge del 1947 è di 12 volte quello che era l'imponibile riferito agli anni 1938-40, di fatto invece abbiamo le altre provvidenze di cui alla legge comunale e provinciale, che nelle varie ipotesi dava la possibilità di sconfinare oltre il terzo limite e di andare molto al di là della situazione rappresentata dall'applicazione del terzo limite.

Ed allora giustamente nella relazione al progetto governativo si afferma: « si provvede a questo modo a violare una norma che è quella contenuta nell'articolo 23 della nostra Carta costituzionale ». È esattissimo, perchè l'articolo 23 della nostra Carta costituzionale dice che « nessuna prestazione professionale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ». Quindi non si possono stabilire dei criteri che determinino con una situazione di libertà l'imposizione della sovrimposta. D'altronde l'articolo 23 della nostra Carta costituzionale non

è che un richiamo all'applicazione di un principio che risale quanto meno allo Statuto Albertino, perchè anche nello Statuto Albertino si stabilisce che non vi può essere l'imposizione di nessun tributo se non con un provvedimento di carattere legislativo.

C'è un altro motivo per il quale si deve intervenire. Non possiamo dimenticare che v'è il principio dell'articolo 300 della nostra legge comunale e provinciale. Noi abbiamo un limite ai fini della contrazione dei mutui e sappiamo benissimo che, quando facciamo la impostazione dei bilanci degli enti locali, dobbiamo mettere, in applicazione del terzo limite, la voce corrispondente tra le entrate ordinarie effettive; dobbiamo mettere le cosiddette supercontribuzioni in una somma che, nella maggior parte dei Comuni e delle Province, va al di là del doppio, quando non del triplo di quella che è la conseguenza dell'applicazione dell'articolo 254, tra le entrate straordinarie. Quindi ci troviamo di fatto in questa situazione di dissonanze e di non normalità: che, mentre i nostri bilanci si reggono attraverso l'applicazione delle supercontribuzioni, non abbiamo la possibilità di applicare la norma dell'articolo 300 perchè esse figurano non tra le entrate effettive ma tra le entrate straordinarie. Bisogna quindi creare una situazione di armonia, una sovrimposizione all'imposta fondiaria con dei limiti. Sono perfettamente d'accordo. Però, una volta che noi abbiamo creato questa situazione, sappiamo gli enti che queste sono considerate come imposte di carattere ordinario e che quindi hanno la possibilità di dare il via all'applicazione dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Quindi io plaudo all'impostazione data dalla nostra Commissione all'articolo 13 perchè in sostanza si elimina la dissonanza anacronistica del primo, secondo e terzo limite di cui all'articolo 254 del testo unico della finanza locale. Noi abbiamo una possibilità di imposizione fino a trenta lire per ogni 100 lire di reddito imponibile, il che vuol dire che noi ci troviamo nell'identica situazione nella quale ci si trova ai fini delle denunce dell'imposta complementare, perchè dodici moltiplicato per tre è perfettamente la stessa

cosa. Ma dobbiamo sapere che questo limite di trenta lire sulle cento lire di reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta fondiaria, secondo i criteri della legge del 1947, è entrata ordinaria e non straordinaria. Poi si discuterà in che misura questo limite potrà essere varcato, si vedrà se in più o in meno e quale dovrà essere la tecnica legislativa in applicazione della legge 254 che pure è richiamata nell'intestazione dell'articolo 13 del progetto di legge della Commissione. Si vedrà quale sarà lo sviluppo della tecnica legislativa in relazione agli altri articoli che stabiliscono uno spostamento di competenze dalla Giunta provinciale amministrativa alla Commissione centrale per la finanza locale, che io forse non condivido, anzi senza forse. Ma deve rimanere fermo che questa è entrata ordinaria e che, valicando questo limite, noi ci troviamo di fronte ad una supercontribuzione di carattere straordinario.

Mi permettano poi i colleghi che io non dimentichi che, mentre noi stiamo innovando, in parte al fine di dare un po' di ossigeno ai nostri enti locali, si deve vedere anche quale è l'incidenza di tutte queste imposte sul reddito fondiario, perchè vi è stato un progetto legislativo che riguardava questo settore. Io ho qua uno specchietto, che non posso prendere alla lettera perchè non sono in condizioni di poter collaudare la fondatezza delle voci; ma ho ragione di ritenere che le più, se non la totalità delle voci, siano corrispondenti alla verità che dice quale è l'incidenza sul reddito fondiario dell'applicazione di questi vari tributi: imposta erariale terreni, sovrapposta erariale terreni, sovracontribuzioni, imposta sul reddito agrario, eccetera eccetera. In sostanza ho uno specchietto che si riferisce ad un progetto legislativo precedente, votato dal Senato e che non è potuto andare in porto per la fine della Legislatura, che sta a dimostrare che sull'imponibile catastale si ha un 185,94 per cento, mentre sul reddito reale si ha un 61,91 per cento.

Questo per dire che qualora si dovessero varcare questi limiti, si dovrebbero varcare razionalmente con misure aderenti alla situazione reale, e su questo evidentemente ci sarà

discussione quando si passerà all'esame degli articoli.

Per seguire la mia impostazione potrei anche aver finito, data l'ora tarda e perchè non è giusto che tutti eccessivamente i colleghi che hanno avuto la bontà di ascoltarmi. Mi permetto peraltro di affermare questo, richiamandomi a quello che dissi inizialmente: vi è stata una promessa da parte del Governo, è stata mantenuta; vi è stata una collaborazione da parte del Senato oggi nelle espressioni dei componenti della Commissione di finanza e tesoro, domani nella discussione e nella votazione da parte di tutti i componenti dell'Assemblea su questo testo di legge, con un elemento che è di certezza, ma non soltanto di certezza: quello cioè di andare incontro alle esigenze dei nostri enti autonomi di rilevanza costituzionale, quali sono i Comuni e le Provincie, anche se per ora soltanto in forma parziale, incompleta, nella fede, però, che potremo andare incontro nella forma totale, nella forma completa, quando tutte le norme della nostra Carta costituzionale diventeranno una realtà ed avranno piena attuazione, in una divisione armonica di compiti tra Stato ed enti locali; e quando, di riflesso, vi sarà un ordinamento tributario che dia ad ognuno il suo, ad ogni compito adeguati mezzi.

È con questa certezza, è con questa fede che io penso che, al termine della nostra fatica, sarà votato il provvedimento che reca i numeri 146 e 146-A (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

R U S S O , Segretario :

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere la composizione della delegazione italiana alla Commissione dei Dieci per il

disarmo e le direttive che saranno ad essa impartite in vista di un contributo autonomo e costruttivo dell'Italia ai prossimi negoziati (233).

TOLLOY, FENOALTEA

Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali, per conoscere con quali provvedimenti il Governo intende risolvere la crisi dell'industria cantieristica veneziana, caratterizzata da pesanti licenziamenti, malgrado che per notevoli aliquote di operai si faccia ricorso già da lungo tempo alla Cassa integrazione e per sapere tra l'altro:

a) se e come il Governo intende assicurare continuità produttiva al Cantiere navale Breda di Portomarghera;

b) se si intendono potenziare i bacini di carenaggio concessi ai C.N.O.M., con adeguati lavori di trasformazione;

c) se si prevede di attrezzare l'Arsenale per demolizioni di navi;

d) se e quale politica il Governo si propone di sviluppare per acquisire dall'estero, specie nel nuovo clima distensivo, commesse di navi.

L'interpellante rileva che la crisi dell'industria cantieristica contribuisce ad accelerare il processo in atto di degradazione della vita economica di Venezia che non può né deve essere ridotta a città decadente di feste e di musei (234).

GIANQUINTO

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario* :

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non creda di intervenire perchè possa essere, al più presto, messo in efficienza il palazzo di giustizia di Melfi, atteso da molti anni, mentre i Magistrati continuano ad

espletare le loro funzioni in un vecchio e diruto edificio, in condizione disagiata ed umiliante (703).

CERABONA

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, perchè esamini la possibilità di elevare da 40 mila ad almeno 55 mila lire l'indennità mensile attualmente corrisposta ai giovani laureati particolarmente meritevoli ammessi a frequentare, previa selezione per titoli, il corso per aspiranti segretari comunali presso l'Università internazionale di Studi sociali *pro Deo*.

Ciò anche in considerazione del fatto che la provvida iniziativa non può essere seguita integralmente (sino a tutto luglio 1960) da tutti gli ammessi al corso (n. 150), alcuni dei quali sono stati costretti ad interrompere la frequenza a causa dell'esigua indennità mensile attualmente corrisposta (1465).

MILITERNI

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se e quando — in esecuzione alla promessa del Ministro fatta sin dal 1953 — intenda dare disposizioni ai competenti Ispettorati compartimentali della Motorizzazione civile e trasporti in concessione per l'abolizione del « divieto di carico » ancora esistente per molte autolinee in Lombardia e nel Piemonte: divieto che si appalesa di nocimento alle popolazioni interessate e limitativo della libertà di spostamento dei cittadini e del libero traffico (1466).

SANSONE, OTTOLENGHI

Al Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali non è stata finora applicata al personale ferroviario la legge n. 270 del 14 aprile 1957 (caso di agenti dell'ex grado 6° gruppo B « Segretari capi e qualifiche equiparate » che al 14 aprile 1957, data di entrata in vigore della legge n. 270, ri-

vestivano da almeno un triennio la detta qualifica per cui avrebbero dovuto, per effetto del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, essere promossi ispettori di 1ª classe, grado 5º, gruppo A, corrispondente alla qualifica di consigliere di 1ª classe prevista dall'indicata legge n. 270). In ogni caso l'interrogante chiede di conoscere dall'onorevole Ministro se non creda di predisporre un opportuno disegno di legge, al fine di far beneficiare i dipendenti delle Ferrovie dello Stato delle stesse provvidenze e delle relative decorrenze previste dalla predetta legge numero 270 (1467).

SANSONE

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intenda prendere contro il malcostume instaurato nelle sedi delle Mutue zonali coltivatori diretti, con l'abusiva richiesta ai mutuati di acquistare la tessera della « Federazione coltivatori diretti » quando si recano agli sportelli per poter ottenere l'autorizzazione di prestazioni sanitarie.

La Mutua di malattia dei coltivatori diretti, quale ente di diritto pubblico, non ha la funzione di dispensare tessere sindacali, d'altra parte è immorale sollecitare con insistenza l'acquisto della tessera del Sindacato coltivatori diretti, al mutuo che chiede l'autorizzazione di ricovero in ospedale.

Infinite sono le prove, e l'ultima in ordine cronologico quella verificatasi il giorno 12 gennaio 1960 nella sede della mutua di Casalmonteferrato (Alessandria) dove si svolgeva questo tipo di mercato di tessere. L'intervento di un dirigente sindacale presso il Direttore della Mutua coltivatori diretti metteva in evidenza l'abuso (1468).

BOCCASSI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se risponda a disposizioni ministeriali la pratica attuata dal Consorzio agrario di Cremona secondo cui un'altissima percentuale di grano conferito come « contingentato » (50 per cento circa) viene poi, nelle

successive operazioni di uscita, considerato come grano « conferito volontariamente ».

In particolare gli interroganti fanno presente che il cambiamento di denominazione da grano contingentato a grano conferito volontariamente, nelle spese di facchinaggio significa una riduzione della tariffa dovuta ai facchini dell'ordine di lire 23 al quintale circa.

Gli interroganti ritengono che tale diminuzione sia da considerarsi un abuso del Consorzio agrario o della Federconsorzi di Cremona a danno dei lavoratori e chiedono le misure necessarie ad ovviare per il futuro tale abuso, reclamando nel contempo il risarcimento dei danni eventualmente già subiti in passato dai facchini (1469).

GOMBI, ZANONI, ZANARDI

Al Ministro dei lavori pubblici, sull'urgente necessità di allargamento della « strettoia » della strada nazionale Flaminia nel centro urbano di Fossombrone, secondo la richiesta formulata in data 29 dicembre 1959 da quel Consiglio comunale (1470).

CAPALOZZA

Al Ministro della marina mercantile, per sapere se corrisponde a verità che nella elaborazione delle nuove Convenzioni con le società del Gruppo Finmare si prevedono la soppressione di alcune linee e l'assorbimento dell'« Adriatica » di Navigazione di Venezia da parte del Lloyd triestino, con la conseguenza di privare Venezia dell'unica importante compagnia di navigazione che vi ha sede sin dal 1937 (1471).

GIANQUINTO

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere con esattezza come è avvenuto che nel corso dei lavori in Rio Novo a Venezia sono state provocate gravi lesioni nei palazzi e nelle case prospicienti il Rio medesimo, e se e come sono stati risolti i complessi problemi tecnici e giuridici sorti in conseguenza delle predette lesioni (1472).

GIANQUINTO

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni che lo hanno indotto a prorogare la gestione commissariale dell'Istituto autonomo delle case popolari in Venezia (1473).

GIANQUINTO

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 20 gennaio 1960

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 20 gennaio, alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali (146).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Adeguamento delle indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (344-B e Doc. 36) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati. Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, con messaggio del 16 luglio 1959, a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

2. SPEZZANO. — Abolizione del voto plurimo nei Consorzi di bonifica (12).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari